

XXXVª TORNATA

LUNEDÌ 29 GIUGNO 1914

Presidenza del Presidente MANFREDI

INDICE

Annuncio della morte dell'Arciduca ereditario di Austria-Ungheria e della Duchessa sua consorte.

Oratori:

PRESIDENTE pag. 678
DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. 678

Disegni di legge (approvazione di)

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 91) 679

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 92) 680

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 84) 687

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 85) 691

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 98) 692

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 (N. 64) 694
(discussione di)

Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura e delle cancellerie e segreteria (N. 40-A) - *Seguito* 696

Oratori:

BALENZANO 717
BENSA 711
DIENA 702
GAROFALO 696
MARINUZZI 717
PARPAGLIA 698

Ordine del giorno (inversione dell') 678
Ringraziamenti 677
Votazione a scrutinio segreto (risultato di) 721

La seduta è aperta alle ore 15.5.

Sono presenti i ministri degli affari esteri, delle colonie, della guerra, della marina, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, della pubblica istruzione, dei lavori pubblici, di agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, ed il sottosegretario di Stato all'interno.

D'AYALA VALVA, *segretario*, legge il verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Ho l'onore di comunicare al Senato il seguente telegramma pervenutomi dall'onorevole sindaco della città di Torino:

« A nome Torino e questa rappresentanza municipale, vivamente ringrazio V. E. e Senato del Regno per viva partecipazione presa al gravissimo lutto che ha colpito questa città con la morte dell'illustre compianto senatore Rignon. Con profondo ossequio. Sindaco TEOFILO ROSSI ».

Ho altresì l'onore di comunicare al Senato la seguente lettera di S. E. la marchesa di Villarina:

« Roma, 28 giugno 1914.

« Fra le tante manifestazioni di cordoglio che a conforto del mio acerbo dolore per la perdita del mio amatissimo fratello, mi sono giunte

in questi giorni, quella che mi viene dal Senato del Regno più d'ogni altra profondamente mi commuove.

« Riconoscente, ne porgo all'Alto Consesso le grazie più sentite, mentre a lei, Eccellentissimo signor Presidente, esprimo il mio animo vivamente grato per le parole nobili ed affettuose ch' Ella ha detto per la memoria del mio caro estinto.

« Di quest'alta prova di bontà del Senato del Regno, e dell'Eccellenza Vostra, serberò in cuore perenne grato ricordo.

« Accolga, Eccellentissimo signor conte, la rinnovata espressione dei miei sentimenti più distinti.

« Marchesa di VILLAMARINA ».

Per la morte dell'Arciduca ereditario di Austria-Ungheria e della Duchessa sua consorte.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. (Segni di profonda attenzione). Signori senatori! Compio il triste ufficio di comunicare al Senato che ieri, a Serajevo, cessava di vivere Sua Altezza Imperiale e Reale l'Arciduca ereditario Francesco Ferdinando. Egli, e Sua Altezza la Duchessa di Hohenberg sua consorte, cadevano vittime di un esecrando attentato, contro di cui si solleva unanime l'indignazione di tutto il mondo civile, ora e sempre strettamente solidale nei sentimenti più gentili e più alti che elevano e nobilitano l'animo umano.

Sua Maestà il Re ha subito telegrafato al Suo Augusto amico ed alleato l'espressione dolorosa del suo animo profondamente contristato.

Anche il Governo si è alla sua volta reso interprete del cordoglio e dell'indignazione provocati dal nefando delitto, inviando le più sentite condoglianze al Governo austro-ungarico.

Il popolo italiano, il cui cuore palpita sempre per ogni umana sventura, e non è mai insensibile di fronte ad alcun dolore umano, fa eco, con sentimento d'amico e d'alleato, al dolore dei popoli della monarchia austro-ungarica.

Tutti circondiamo di reverente complanto il Principe augusto, caduto nell'adempimento dei suoi alti doveri, e la sua eletta consorte che,

in una prova suprema di amore e di coraggio, ha dimostrato che i cuori, che un profondo affetto congiunge, neppure la morte divide.

Entro e fuori i confini della monarchia Austro-Ungarica il pensiero ed il cuore di tutti si rivolgono, rispettosi e commossi, al venerando Sovrano, cui niun dolore è ignoto; tutti sperano e confidano che la sua mirabile e sperimentata fermezza d'animo aiuti Sua Maestà lo Imperatore e Re Francesco Giuseppe a superare anche questa dolorosa prova, senza danno per la sua salute, così preziosa per l'Europa intera.

Tutti vediano nell'alto suo scuno uno dei più saldi presidii della pace e della calma operosa e fidante, che, nell'unità complessa, intellettuale, morale ed economica del mondo moderno, è condizione essenziale di ogni progresso per tutti i popoli civili, e mezzo benefico e fecondo di concordia sociale. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano tutti i senatori e ministri*).

Sianno inorriditi, manifesto con il mio il sentimento vostro, o colleghi, siamo inorriditi dell'esecrando misfatto che ha troncato i giorni dell'Arciduca ereditario austriaco e della Duchessa sua consorte in Serajevo, e fatte altre vittime.

Il Senato si unisce nel dolore ai popoli dell'Austria e dell'Ungheria. Ci muove poi alle lagrime lo strazio del Sovrano alleato, cui ha dato anche questo crudo colpo il tragico fato di sua famiglia.

Prego il signor ministro degli affari esteri di far conoscere al Governo austro-ungarico la parte che prende il Senato italiano al suo lutto, al lutto della Casa Imperiale, al lutto dell'Impero, con auguri pari a quelli che egli ha qui testè espressi. (*Approvazioni generali*).

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Adempirò all'incarico che il nostro illustre Presidente ha voluto affidarmi e mi renderò interprete presso il Governo imperiale e reale dei sentimenti del Senato.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora il seguito della discussione del disegno di

legge: « Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ». Se però il Senato consente, data l'urgenza, passeremo alla discussione di alcuni disegni di legge riguardanti maggiori assegnazioni.

Avverto a questo proposito il Senato che Sua Eccellenza il ministro dell'interno mi ha inviato la seguente lettera:

• Roma, 29 Giugno 1914.

« Ho l'onore di partecipare all'E. V. che ho dato incarico al sottosegretario di Stato per l'interno, onorevole Celesia di Vegliasco, di sostenere pel caso che io, impegnato nell'altro ramo del Parlamento, non possa recarmi in Senato, la discussione sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione delle spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14;

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

« Con profondo ossequio

« Il Ministro

« SALANDRA ».

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 91).

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni alla inversione dell'ordine del giorno, procederemo alla discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, D'Ayala Valva di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge e dell'annessa tabella.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni per la somma di lire 5,400,000 ai capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

Cap. n. 129. Contributo del Ministero dell'interno a complemento della somma stanziata nel bilancio del Ministero della guerra per le spese relative all'arma dei Reali carabinieri	L. 4,150,000
• 131. Soprassoldo, trasporto ed altre spese per le truppe comandate in servizio speciale di sicurezza pubblica e indennità ai Reali carabinieri	» 1,100,000
• 181- <i>quater</i> . Spesa occorrente per la fornitura ai comuni del Regno delle urne necessarie per le operazioni elettorali politiche (art. 59 della legge 20 giugno 1912, n. 665)	» 150,000
Totale	L. <u>5,400,000</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, esso sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 92).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge e dell'annessa tabella.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 1,184,625 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma nei capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	5. Spese per la copiatura a cottimo L.	8,000
»	7. Ministero - Spese d'ufficio »	7,000
»	9. Ministero - Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali »	1,500
»	12. Consiglio di Stato - Assegno per spese di ufficio, per la biblioteca, per lavori straordinari e per manutenzione dei locali, giusta l'art. 49 del regolamento approvato con Regio decreto 17 agosto 1907, n. 641 ed annessa tabella »	3,450
»	19. Indennità di traslocamento agli impiegati »	30,000
»	20. Indennità di missione al personale delle varie amministrazioni dell'interno, escluso quello addetto ai gabinetti del ministro e del sottosegretario di Stato »	150,000
»	22. Spese di posta: francatura di lettere, stampo e pacchi postali »	500
»	23. Spese di stampa »	5,000
»	24. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria »	3,000
»	26. Compensi ad impiegati, scrivani e basso personale dell'Amministrazione centrale e provinciale, della Consulta araldica e degli Archivi di Stato per lavori straordinari e maggiore orario »	26,000
»	27. Sussidi ad impiegati, scrivani ed al basso personale in servizio nell'Amministrazione centrale e provinciale, nel Consiglio di Stato e negli Archivi di Stato »	3,000
»	28. Sussidi al personale già appartenente all'Amministrazione dell'interno e rispettive famiglie »	4,000
»	33. Spese casuali »	29,000
»	56. Spese di spedalità e simili »	28,000
»	63. Cura e mantenimento di ammalati celtici contagiosi negli ospedali »	100,000
»	64. Dispensari celtici - Spese e concorsi pel funzionamento, concorsi e sussidi ad enti pubblici ed istituti di beneficenza, retribuzioni al personale, locali, arredi, medicinali »	1,000
»	66. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di sanità, ai Consigli provinciali sanitari e speciali Commissioni tecnico-sanitarie: spese varie per i Consigli e le Commissioni suddette; indennità di missioni all'estero per servizio sanitario »	15,000
»	69. Spese pel funzionamento dei laboratori della sanità pubblica »	3,000
	Da riportarsi . . . L.	417,450

	<i>Riporto</i> . . . L.	417,450
Cap. n. 70.	Provvedimenti profilattici in casi di endemie e di epidemie - Spese per acquisto, preparazione, trasporto, magazzinaggio e conservazione di materiale profilattico e per retribuzione al personale incaricato dei servizi relativi - Sussidi e concorsi	92,000
» 71.	Spese varie per i servizi della sanità pubblica - Acquisto di opere scientifiche tecnico-sanitarie e spese diverse che non trovino luogo negli altri capitoli per le spese della sanità pubblica.	5,000
» 73.	Stabilimento termale di Acqui per gli indigenti - Spese di funzionamento, manutenzione, miglioramenti	37,000
» 74.	Lavori di miglioramento e di manutenzione delle stazioni sanitarie	20,000
» 76.	Mobili, spese di cancelleria, di illuminazione, di riscaldamento e spese varie per le stazioni sanitarie pel servizio sanitario dei porti	25,000
» 81.	Retribuzione al personale straordinario ed altri assegni, indennità e spese varie per la visita al bestiame di transito per la frontiera e nei porti - Spesa per l'alpeggio del bestiame italiano all'estero e nell'interno del Regno.	30,000
» 86.	Quota a carico dello Stato per pagamento delle indennità per abbattimento di animali	5,000
» 93.	Spese d'ufficio per la sicurezza pubblica (Spese fisse)	5,000
» 94.	Spese per la scuola pratica di polizia e per i gabinetti di segnalamento	8,000
» 96.	Laboratorio chimico per le sostanze esplosive - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	100
» 98.	Medaglie di presenza ai membri della Commissione consultiva per gli esplosivi - Indennità di viaggio, missioni, visite ed ispezioni agli stessi membri ed al personale tecnico, incaricato di coadiuvarli	1,000
» 99.	Corpo dello guardia di città - Stipendi e paghe al personale, indennità di carica, soprassoldi ammessi alla medaglia al merito di servizio (Spese fisse).	35,000
» 104.	Guardie di città - Premi d'ingaggio, di rafferma e soprassoldo di rafferma (articolo 2 della legge 8 luglio 1906, n. 348, e articoli 2 e 4 della legge 30 dicembre 1906, n. 648).	155,000
» 108.	Sussidi ai funzionari, agli impiegati ed uscieri di pubblica sicurezza; agli ufficiali ed alle guardie di città	10,000
» 111.	Acquisto e manutenzione di biciclette per gli uffici di pubblica sicurezza.	7,000
» 114.	Retribuzioni ed onorari per l'istruzione ed il servizio sanitario ed altre spese per le guardie di città (articoli 31, 39 e 102 del regolamento approvato con Regio decreto 27 giugno 1907, n. 357)	5,000
	<i>Da riportare</i> . . . L.	857,550

LEGISLATURA XXIV — 1ª SESSIONE 1913-14 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 GIUGNO 1914

	<i>Riporto</i> . . . L.	857,550
Cap. n. 118. Manutenzione e adattamento dei locali ad uso caserma delle guardie di città (legge 24 marzo 1907, numero 116).	»	35,000
• 123. Abbonamento, impianto e manutenzione dei telefoni e dei telegrafi ad uso della pubblica sicurezza (Spese fisse).	»	18,000
• 127. Indennità di via e trasporto di indigenti per ragioni di sicurezza pubblica; indennità di trasferta e trasporto di guardie di città e agenti di pubblica sicurezza in accompagnamento; spese pel rimpatrio dei fanciulli occupati all'estero nelle professioni girovaghe	»	50,000
• 132. Acquisto, manutenzione, riparazione o trasporto delle biciclette in servizio dei Reali carabinieri.	»	8,000
• 142. Personale di custodia delle carceri, sanitario, religioso e d'istruzione delle carceri e dei riformatori (Spese fisse).	»	10,000
• 147. Spese d'ufficio, di posta ed altre per le Direzioni degli stabilimenti carcerari e dei riformatori. Gite del personale nell'interesse dell'amministrazione domestica.	»	8,000
• 151. Compensi per servizi prestati nell'interesse dell'Amministrazione delle carceri e dei riformatori, del fondo dei detenuti e di quello degli agenti di custodia	»	60,000
• 153. Sussidi al personale in servizio, dipendente dall'Amministrazione delle carceri e dei riformatori.	»	2,000
• 162. Servizio delle manifatture carcerario. Acquisto e manutenzione di macchine, attrezzi ed utensili	»	5,000
• 164. Servizio delle manifatture carcerarie - Mercedi ai detenuti lavoranti e compensi straordinari	»	35,000
• 166. Servizio delle manifatture carcerarie - Carta, stampati, minuti oggetti di facile logorazione, posta, facchinaggio, e trasporti - Consumo del gas come luce o come forza motrice - Altro minute spese per le lavorazioni	»	15,000
• 170. Manutenzione e sistemazione dei fabbricati carcerari e dei riformatori; lavori di riparazione, di adattamento; impianto e manutenzione di apparecchi telegrafici e telefonici, di trombe o condotte d'acqua	»	45,500
• 171. Studio e compilazione dei progetti relativi all'impianto di stabilimenti carcerari e di riformatori, indennità per trasferte e per servizi straordinari relativi ai fabbricati	»	5,000
• 173. Sussidi alle Società di patronato per liberati dal carcere.	»	5,000
• 181-ter. Spese per la formazione presso le prefetture del Regno dei pacchi di buste occorrenti per le opera-		
	<i>Da riportare</i> . . . L.	1,159,050

	<i>Riparto</i>	L. 1,159,050
	zioni elettorali politiche e per l'invio ai comuni dei pacchi medesimi	2,000
Cap. n. 187.	Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui allo interesse del 3 per cento concessi ai comuni per provvedere alle spese riguardanti la pubblica igiene giusta gli articoli 43, 44, 47 e 48 del testo unico di legge approvato con Regio decreto 5 settembre 1907, n. 751 (Spesa obbligatoria)	8,000
<i>Saldi di spese residue.</i>		
»	199-bis. Saldo di spese residue riguardanti « Spese generali » dell'esercizio 1912-13 e retro	21
»	199-ter. Saldo di spese residue riguardanti gli « Archivi di Stato » dell'esercizio 1912-13 e retro	268
»	199-iv. Saldo di spese residue riguardanti « l'Amministrazione provinciale » dell'esercizio 1912-13 e retro	5,320
»	199-vi. Saldo di spese residue riguardanti la « Sanità pubblica » dell'esercizio 1912-13 e retro	422
»	199-vii. Saldo di spese residue riguardanti la « Sicurezza pubblica » dell'esercizio 1912-13 e retro	678
»	199-viii. Saldo di spese residue riguardanti « l'Amministrazione delle carceri » dell'esercizio 1912-13 e retro	8,866
	Totale	L. 1,184,625

DIMINUZIONE DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	1. Ministero - Personale (Spese fisse)	L. 3,000
»	2. Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	3,000
»	10. Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse)	20,000
»	11. Consiglio di Stato - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	5,000
»	36. Archivi di Stato - Personale (Spese fisse)	3,000
»	42. Amministrazione provinciale - Personale (Spese fisse)	15,675
»	48. Indennità agli incaricati del servizio di leva (Regio decreto 6 giugno 1912, n. 590) (Spese fisse)	1,500
»	49. Mobili per gli uffici ed alloggi delle prefetture e sottoprefetture per gli uffici della questura e per quelli provinciali e circondariati di pubblica sicurezza in esecuzione della legge 24 marzo 1907, n. 116	2,000
»	50. <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> - Personale (Spese fisse)	1,500
»	51. <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> - Personale - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)	500
	Da riportarsi	L. 55,175

	<i>Riporto . . . L.</i>	55,175
Cap. n. 60. Spese per la vigilanza sui manicomi pubblici e privati e sugli alienati curati in casa privata - Indennità ai membri delle Commissioni provinciali e spese varie per il funzionamento di esse - Ispezioni ordinarie e straordinarie.		8,000
• 67. Laboratorio della Sanità pubblica - Personale (Spese fisse).		12,000
• 68. Laboratorio della Sanità pubblica - Personale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).		1,200
• 69-bis. Spese per le ispezioni ordinarie alle farmacie a termini dell'articolo 63 del testo unico delle leggi sanitarie approvato col Regio decreto 1º agosto 1907, n. 636		6,000
• 70-bis. Sussidi alle condotte farmaceutiche di cui all'articolo 13 della legge 22 maggio 1913, n. 468		12,000
• 77. Servizio sanitario dei porti e delle stazioni sanitarie - Personale (Spese fisse)		12,000
• 78. Veterinari provinciali - Stipendi (Spese fisse)		5,000
• 80. Veterinari governativi di confine o di porto - Personale (legge 30 giugno 1908, n. 304) (Spese fisse)		10,000
• 91. Funzionari ed impiegati di pubblica sicurezza - Personale (Spese fisse)		40,000
• 102. Indennità di alloggio alle guardie di città, ai loro ufficiali e graduati ed agli agenti sedentari (articolo 2 della legge 30 dicembre 1906, n. 648)		25,000
• 103. Ufficiali delle guardie di città - Personale - Indennità di residenza in Roma (legge 3 luglio 1902, n. 248) (Spese fisse)		1,250
• 110. Armamento, travestimento e risarcimento degli effetti di divisa delle guardie di città		39,000
• 119. Casermaggio ed altre spese variabili per guardie ed allievi-guardie di città e mantenimento delle guardie stesse passate nelle compagnie di disciplina o nella reclusione militare		70,000
• 125. Trasporto di carabinieri di sorta a vetture postali ecc.; acquisto di abiti alla borghese, ed altre spese per i Reali carabinieri		30,000
• 130. Spesa per il casermaggio dei Reali carabinieri (articolo 1º della legge 24 marzo 1907, n. 116).		96,000
• 133. Spesa per posti fissi di carabinieri Reali nella campagna romana		1,000
• 134. Spese per i domiciliati coatti e per gli assegnati a domicilio obbligatorio, nonché pel personale aggregato (Regio decreto 17 febbraio 1881, n. 74 e relativo regolamento approvato con decreto ministeriale 10 dicembre 1881)		72,800
• 135. Manutenzione dei fabbricati delle colonie dei coatti		6,000
	<i>Da riportarsi . . . L.</i>	506,425

	<i>Riparto</i> L.	506,425
Cap. n. 136- <i>bis</i> . Vigilanza sulla produzione delle pellicole cinematografiche - Spese d'impianto e di esercizio (legge 25 giugno 1913, n. 785)		55,000
• 138. Carceri - Personale di direzione, di amministrazione e tecnico (Spese fisse)		3,200
• 139. Personale di direzione, di amministrazione e tecnico delle carceri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)		500
• 140. Personale di educazione e di sorveglianza dei riformatori governativi (Spese fisse)		12,000
• 144. Personale di custodia - Indennità di alloggio		25,000
• 146. Indennità in mancanza dell'alloggio in natura agli ispettori generali di 2ª classe, direttori, funzionanti da direttori e censori dei riformatori governativi e indennità di disagiata residenza agli impiegati effettivi di ruolo, agli agronomi, ai sanitari e cappellani addetti a stabilimenti posti in località isolate o malsane (Spese fisse)		1,500
• 154. Sussidi a personale già appartenente all'Amministrazione delle carceri e dei riformatori e alle rispettive famiglie		5,000
• 157. Provvista e riparazioni di mobili, di vestiario, di biancheria e libri per le carceri e per i riformatori.		115,000
• 158. Retribuzioni ordinarie e straordinarie agli inservienti liberi, agli assistenti, farmacisti e tassatori di medicinali per le carceri e per i riformatori		6,500
• 159. Mantenimento nei riformatori privati dei giovani ricoverati per correzione paterna e per oziosità e vagabondaggio		30,000
• 167. Servizio delle manifatture carcerarie - Indennità per gite fuori residenza		3,000
• 168. Fitto di locali di proprietà privata per le carceri e per i riformatori (Spese fisse)		14,000
• 176. Stipendio ai consiglieri aggiunti in soprannumero (articolo 3 della legge 6 luglio 1911, n. 697) (Spese fisse)		33,000
• 177. Assegni di disponibilità (Spese fisse)		8,000
• 181. Assegnazioni vitalizie, indennità e sussidi ai danneggiati politici del 1848 e 1849 delle provincie siciliane (legge 8 luglio 1883, n. 1496, serie 3ª, articoli 2 e 8)		2,500
• 186. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento concessi per provvedere alla costruzione e sistemazione di ospedali comunali e consorziali, giusta gli articoli 8 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria)		20,000
• 188. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui all'interesse del 2 per cento con-		
	<i>Da riportarsi</i> L.	836,625

	<i>Riporto</i> . . . L.	836,625
	cessi ai comuni per provvedere alle opere riguardanti la pubblica igiene, giusta gli articoli 7 e 9 della legge 25 giugno 1911, n. 586, e spese varie per l'applicazione delle disposizioni di facilitazione ai comuni per l'esecuzione di opere igieniche e la provvista di acqua potabile (Spesa obbligatoria). »	50,000
Cap. n. 189.	Concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di opere e per le spese occorrenti per la provvista di acque potabili, giusta gli articoli 45 e 49 del testo unico di legge, 5 settembre 1907, n. 751, e l'articolo 14, nn. 2 e 4 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »	118,000
» 191.	Concorso dello Stato nelle annualità dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, dai comuni della Basilicata non compresi nella tabella F della legge 31 marzo 1904, n. 140, giusta l'art. 19 della legge 9 luglio 1908, n. 445, e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria). »	10,000
192.	Concorso dello Stato nelle annualità di mutui contratti e da contrarsi dai comuni della Calabria per l'esecuzione delle opere e per le spese occorrenti per la provvista di acqua potabile, giusta l'art. 42 della legge 25 giugno 1906, n. 255, gli articoli 41, 43 e 44 della legge 9 luglio 1908, n. 445 e l'art. 13 della legge 25 giugno 1911, n. 586 (Spesa obbligatoria) »	170,000
	Totale . . . L.	<u>1,184,625</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 54).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, D'AYALA VALVA di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA VALVA, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori e nuove assegnazioni di lire 2,121,083.53, sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

È approvata la variazione alla denominazione dei capitoli nn. 51 e 62 dello stato di previsione medesimo, nel senso indicato nella tabella predetta.

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

Cap. n.	8. Compensi per lavori straordinari	L. 1,033,000	»
»	11. Allievi fattorini e loro supplenti - Fattorini in surrogazione di commessi - Manovali addetti ai magazzini telegrafici ed ai bassi servizi	70,000	»
»	12. Avventizi in aumento d'impiegati e di agenti subalterni, assunti in servizio in circostanze straordinarie	15,000	»
»	14. Indennità per missioni all'interno ed all'estero	110,000	»
»	21. Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico	30,000	»
»	24. Assegni e spese di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti	8,000	»
»	31. Spese d'ufficio	10,000	»
»	38. Mercedi ad agenti subalterni fuori ruolo assunti in temporanea sostituzione di agenti subalterni fuori ruolo effettivi, per congedo, malattia e richiami sotto le armi	38,000	»
»	40. Retribuzioni ordinarie agli agenti rurali (Spese fisse)	20,000	»
»	51. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi e per la vigilanza alle Casse ed agli Uffici principali provinciali (Spesa obbligatoria)	»	»
»	52. Indennità al personale che presta servizio negli uffici ambulanti - Indennità di viaggio e di illuminazione ai messaggeri, portapieghi ed altri agenti dell'Amministrazione che accompagnano i dispacci ed i pacchi sulle ferrovie, tramvie e sui piroscafi	25,000	»
»	62. Spesa per il servizio di recapito dei telegrammi e degli espressi postali (Spesa obbligatoria)	»	»
»	64. Manutenzione della rete telegrafica e dei fili telefonici interurbani, comprese le linee di altre Amministrazioni che pagano canoni e compresi i cavi sottomarini per quali provvede direttamente l'Amministrazione - Acquisti, trasporti, dazi sui materiali; acquisto di pubblicazioni tecniche ed apparecchi per esperimenti delle linee; mano d'opera sussidiaria, compensi ai terzi per danni; servitù, occupazione provvisoria di locali e di aree; spese per recapito di espressi; eventuali occorrenze	10,000	»
»	67. Spese per la manutenzione di cordoni elettrici sottomarini	9,300	»
»	71. Retribuzione al personale delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe	50,000	»
	Da riportarsi	L. 1,428,300	»

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,428,300 »
Cap. n. 74. Spese di temporanea reggenza nelle ricevitorie e per indennità di missione ai supplenti nelle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe »		55,000 »
» 79. Indennità di cauzione ai cassieri provinciali, ai capi degli uffici dei vaglia e dei risparmi ed ai funzionari che hanno qualità di contabili di denaro e di materia ed ai controllori presso le Casse dell'Amministrazione postale e telegrafica - Indennità di carica al direttore capo di ragioneria, ai magazzinieri centrali dei telegrafi e delle poste, all'economista centrale delle poste e dei telegrafi ed ai controllori presso le Casse delle direzioni provinciali delle poste e dei telegrafi e presso l'ufficio principale « Roma, Ministero poste e telegrafi » . . . »		9,200 »
» 87. Trasporto di agenti postali, di fattorini e guardafili sui tramways-omnibus »		25,000 »
» 97. Personale avventizio di commutazione dei telefoni »		312,000 »
» 100. Compensi diversi al personale di ruolo, fuori ruolo ed avventizio. »		75,000 »
» 102. Indennità per missioni agli ispettori ed agli impiegati di ruolo e fuori ruolo, per incarichi ordinari nell'interesse dei servizi telefonici. »		30,000 »
» 103. Indennità di viaggio, soggiorno fuori di residenza e indennità di pernottazione agli agenti di manutenzione delle linee e degli uffici telefonici per i servizi ordinari »		25,000 »
» 104. Indennità per servizi prestati in tempo di notte. . . »		65,000 »
» 109. Spese casuali ed impreviste »		6,000 »
» 111. Spese d'ufficio »		50,000 »
» 135-III. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 9: « Avventizi e loro assimilati - Telegrafisti militari - Allievi meccanici - Operai in genere » dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 »		156 »
» 135-IV. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 21: « Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 »		91.50
» 135-V. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 21: « Indennità per servizio prestato in tempo di notte ed eventuale semaforico », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 »		10.51
» 135-VI. Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 52: « Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle		

Da riportarsi . . . L. 2,080,758.01

	<i>Riporto</i> . . . L.	2,080,758.01
	poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-1912 »	16.66
Cap. n. 135-VII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 53: « Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-1913 »	91.67
135-VIII.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 62: « Retribuzione ai fattorini del telegrafo - (Spesa obbligatoria) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13 »	35.37
• 135-IX.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 63: « Impianto di uffici telegrafici e fonotelegrafici; eventuale esercizio di uffici telegrafici e fonotelegrafici provvisori; impianto di linee elettriche a richiesta di diversi ed esecuzione di altri lavori interessanti le linee telegrafiche, mediante concorso nelle spese o a totale rimborso di esso - (Spesa d'ordine) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1912-13. »	44.32
• 135-X.	Saldo degli impegni verificatisi sul capitolo 117: « Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di seconda classe e dei posti telefonici pubblici ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche incaricati del servizio interurbano per conto dello Stato - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fonotelegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche - (Spesa d'ordine) », dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1911-12 »	137.50
• 157.	« Posta pneumatica » (legge 24 marzo 1907, n. 111) »	40,000 »
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>2,121,083.53</u>

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-1914 » (N. 85).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su

taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura del disegno di legge.

BISCARETTI, segretario, legge:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 136,200 e le diminuzioni di stanziamento per eguale somma sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-1914, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n.	15. Indennità per visite d'ispezione	L.	20,000
•	43. Spese per gli uffici e le ricevitorie all'estero - Assegni ed indennità al personale applicatovi - Retribuzioni al personale avventizio - Spese di procacciato, d'ufficio, di francatura, di corrispondenza e di telegrammi	»	50,000
•	53. Indennità al personale addetto agli uffici postali presso le stazioni delle ferrovie e gli scali marittimi	»	25,000
•	72. Concorso nelle spese eccezionali per locali od altro pel migliore funzionamento delle ricevitorie di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	15,000
•	105. Indennità diverse con carattere permanente.	»	15,000
•	109. Spese casuali ed impreviste	»	11,200
	Totale delle maggiori assegnazioni	L.	<u>136,200</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n.	56. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa obbligatoria)	L.	200
•	70. Istruzione al personale	»	56,000
•	96. Personale fuori ruolo dei telefoni	»	65,000
•	98. Indennità di residenza in Roma al personale dell'Amministrazione centrale e provinciale dei telefoni (Spese fisse)	»	<u>15,000</u>
	Totale delle diminuzioni di stanziamento	L.	136,200

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione. Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, e, trattandosi di un disegno di legge di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 98).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14 ». —

Prego il senatore, segretario, D'Ayala-Valva di dar lettura del disegno di legge.

D'AYALA-VALVA, segretario, legge:

(V. Stampato N. 98).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione generale è chiusa.

Si passa alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni per la somma di lire 1,572,651.86 ai capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'assegnazione di lire 80,000 per provvedere a spese di indennità e di compensi per lavori straordinari concernenti la compilazione delle attestazioni dei casellari giudiziari del Regno, necessari alla formazione delle nuove liste elettorali amministrative, nonché il riordinamento dei casellari giudiziari medesimi.

L'indicata somma verrà, con decreto del ministro del tesoro, stanziata in apposito capitolo da istituirsi nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14.

(Approvato).

Tabella delle maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI

Cap. n.	6. Manutenzione, riparazione ed adattamento di locali del Ministero	L.	15,000 »
»	9. Indennità di supplenza	»	210,000 »
»	10. Indennità di missione	»	160,000 »
»	13. Spese postali	»	1,300 »
»	15. Spese di stampa	»	45,000 »
»	17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, rilegatura di libri e registri	»	5,000 »
»	27. Magistrature giudiziario - Personale (Spese fisse) »	»	385,000 »
»	38. Spese di giustizia (Spesa obbligatoria).	»	600,000 »
»	39. Fitto di locali ad uso degli uffici giudiziari (Spese fisse)	»	110,000 »

SALDI DI SPESE RESIDUE.

Cap. n.	43-iv. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 1 dell'esercizio finanziario 1912-13 « Ministero - Personale di ruolo » (Spese fisse).	L.	208.33
»	43-v. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 2 dell'esercizio finanziario 1912-13 « Ministero - Personale - Indennità di residenza in Roma » (Spese fisse)	»	16,66
»	43-vi. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 8 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio »	»	1,994.79
»	43-vii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 9 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Indennità di supplenza »	»	4,765.03
»	43-viii. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 10 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Indennità di missione »	»	4,947.95
»	43-ix. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 27 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale » (Spese fisse) . . . »	»	22,320.74
»	43-x. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 28 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma » (Spese fisse)	»	986.03

Du riportarsi . . . L. 1,566,539.53

	<i>Riporto</i> . . . L.	1,566,539.53
Cap. n. 43-XI. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 29 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Assegni agli uscieri che prestano servizio presso le Corti di cassazione, di appello, i tribunali civili e penali, gli uffici del Pubblico Ministero e preture, e spese per la loro iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza » (Spese fisse) »		2,900 »
» 43-XII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 32 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari » »		1,365.35
» 43-XIII. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 33 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Manutenzione, riparazione e adattamento dei locali degli uffici giudiziari » »		1,688.82
» 43-XIV. Saldo degli impegni riguardanti il capitolo 34 dell'esercizio finanziario 1912-13 e retro « Spese di giustizia » (Spesa obbligatoria) : »		158.16
	Totale . . . L.	<u>1,572,651.86</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 » (N. 64).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14 ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di dar lettura di questo disegno di legge.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

(V. Stampato N. 64).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 150,000 e le diminuzioni di stanziamento per ugual somma nei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

Art. 2.

Agli immobili militari da alienarsi durante l'esercizio 1913-14, elencati nella tabella A, annessa allo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio medesimo, è aggiunto il seguente:

« Area demaniale che trovasi presso l'ospedale civile "Umberto I" in Ancona ».

(Approvato).

Tabella delle maggiori assegnazioni e delle diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-914.

MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. n. 6.	Compensi al personale civile e militare di qualunque categoria che prestì servizio nell'Amministrazione centrale. . . . L.	50,000
» 7.	Ministero - Spese d'ufficio e minute spese di rappresentanza »	12,500
» 13.	Sussidi agli impiegati e al personale inferiore in attività di servizio »	12,000
» 15.	Spese casuali. »	10,000
» 16.	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra e paghe al personale fisso addetto ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica »	4,000
» 59.	Spese per le pubblicazioni militari ufficiali »	60,000
» 60.	Spese per biblioteche militari, per le pubblicazioni di carattere militare ed altre »	1,500
	Totale delle maggiori assegnazioni . . . L.	<u>150,000</u>

DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.

Cap. n. 3.	Ministero - Personale comandato (Spese fisse). . . . L.	47,000
» 5.	Ministero - Indennità di missione »	15,000
» 20.	Stati maggiori (Assegni fissi). »	63,000
» 58.	Allestimento degli stampati pei corpi del Regio esercito ed altre spese di funzionamento dei laboratori annessi al reclusorio militare »	25,000
	Totale delle diminuzioni . . . L.	<u>150,000</u>

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè votati per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Seguito della discussione sul disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della Magistratura delle cancellerie e segreterie » (N. 40).

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione generale del disegno di legge: « Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della Magistratura e delle cancellerie e segreterie ».

È iscritto l'onorevole senatore Garofalo, a cui do facoltà di parlare.

GAROFALO. Non farò un discorso; mi limiterò a poche osservazioni. Però desidero associarmi agli oratori che mi hanno preceduto, nel plauso all'onorevole Guardasigilli per avere egli con questo progetto di legge fatto cessare una causa di agitazione e di sfiducia nella giustizia; e così pure, nel plauso che hanno tributato all'Ufficio centrale ed al suo relatore, per il loro studio approfondito, e specialmente per la proposta, accettata dal ministro, di una diversa distribuzione dei giudici nelle quattro categorie, aumentandosi il numero dei giudici della terza categoria e diminuendosi quello della quarta, ciò che rimuove una causa di ritardo nella carriera.

Per quanto riguarda la riforma principale del progetto, cioè il ritorno al collegio in prima istanza, sarebbe vano disconoscere che l'opinione pubblica si sia manifestata avversa al sistema, non dico già del giudice unico, ma di quel giudice in parte unito al Tribunale, in parte distaccato da esso; fino ad un certo punto dipendente dal presidente, e fino a un certo punto non dipendente da esso: situazione ibrida, e tale da non ispirare alcuna fiducia al pubblico. Non è dunque già il sistema del giudice unico, per sé, a cui sia stata contraria l'opinione pubblica, ma a questo sistema nuovo che era stato escogitato. Forse si sarebbe potuto, invece, pensare ad avvalersi di quel giudice unico che noi già avevamo, che abbiamo già presentemente, che continueremo sempre ad avere, il Pretore, per la maggior parte delle cause, escluse alcune specie di controversie che per solito sono più complicate e per loro indole più delicate, abbandonandosi così quel criterio che io direi eccessivamente semplicista, per cui la sua competenza è determinata dal valore controverso, quasi che la difficoltà e l'importanza delle cause dipenda da qualche lira di più o di meno.

Ma una controversia, il cui valore è inferiore alle 1500 lire, può presentare grandi difficoltà, ed avere giuridicamente una importanza molto maggiore di altre che dal punto di vista puramente economico sembrano men gravi.

Io non dirò altro sulla possibilità di una riforma in questo senso, perchè nell'ora presente tale discussione sarebbe veramente inutile. Ho voluto accennare soltanto a ciò, perchè mi è sembrato che questa idea possa essere

raccolta più tardi, quando si farà quella riforma più vasta, quella riforma organica della magistratura, a cui hanno alluso i precedenti oratori riforma che dovrebbe essere coordinata ed armonizzata con quella del Codice di procedura.

Desidererei intanto sottoporre al Senato e al Governo una modesta proposta, oggetto di un emendamento da me presentato.

Se si deve ritornare al sistema del giudice collegiale in prima istanza in materia civile, si può però dubitare della necessità dell'aumento dei giudici in appello e in cassazione.

Io non vedo quale logica connessione possa esservi tra il ritorno al giudice unico, ed il numero dei giudicanti nella Corte d'appello e in quella di cassazione. Mi sembra infatti che il potere delle Corti superiori, di modificare o di annullare le sentenze dei giudici inferiori, sia giustificato non dal numero, ma dalla maggiore esperienza, dalla maggiore supposta dottrina dei magistrati di grado superiore. Qualche volta questa presunzione potrà essere smentita dal fatto; e certamente vi sono giudici giovani che valgono più di alcuni di quelli di un collegio superiore; normalmente però, chi è pervenuto ad un grado più alto deve presumersi di tale esperienza e dottrina, da poter correggere gli errori delle sentenze contro cui si reclama.

Mi sembra pertanto indifferente il numero dei giudici in questi collegi superiori, siano essi tre, cinque o sette.

Il numero ridotto a quello che è presentemente, di tre nella Corte d'appello e di cinque nella Corte di cassazione, permette maggiore divisione di lavoro e risparmio di tempo.

Ma anche qui, l'Ufficio centrale e l'onorevole Guardasigilli hanno creduto necessario di ritornare completamente al sistema antico. Ora, io farei qui una distinzione. Nelle materie civili si può anche credere che il numero maggiore di votanti possa talvolta essere utile.

Io non sono di questo avviso, ma riconosco che tale opinione potrebbe sostenersi. Quello che non capisco davvero, è che si debba aumentare il numero dei giudicanti nelle Corti penali, quando si sa che generalmente la materia penale è assai più semplice, e che le questioni, più limitate e precise, offrono soluzioni quasi sempre evidenti.

Quale la ragione allora per cui si dovrebbe ritornare al sistema di quattro consiglieri nelle Corti penali, mentre esse sono presentemente composte di tre soli consiglieri? La Corte penale giudica in appello le cause giudicate dal tribunale che ancor esso è composto di tre giudici, giacchè nella materia penale non si volle adottare in prima istanza il giudice unico. L'esperienza si è già fatta; i risultati sono buoni; non ho sentito che vi siano stati lamenti. Contro questo sistema non vi è che un argomento; questo: che il numero di quattro può dar luogo alla parità dei voti, favorevole all'imputato. Su questo punto farci una prima osservazione, cioè che l'argomento si può ritorcere, perchè se il numero pari giova all'accusato, esso può invece nuocere all'offeso e agl'interessi della società. Si risponde che si debba guardare piuttosto alla possibilità di evitare un condanna ingiusta che una ingiusta assoluzione; ma si consideri che nel primo caso, se l'errore è dimostrato, si può essere sicuri che esso sarà riconosciuto tanto da una Corte composta di tre come di quattro giudicanti. Questo è però il caso più raro; le assoluzioni, quasi sempre per non provata reità, non rappresentano che una minima parte delle sentenze riformate in appello. Ma il caso più frequente, che rappresenta il 26 per cento, è quello di una diminuzione di pena, che spesso non è giustificata in alcun modo.

Vi sono codici di procedura che non danno facoltà al giudice di appello di diminuire la pena quando il fatto da lui ritenuto non sia diverso, ed il reato sia nello stesso modo definito. Così, per esempio, dispone il codice austriaco. E giustamente; perchè i giudici di prima istanza hanno potuto meglio apprezzare tutte le circostanze del reato. In quanto alla Francia, vi è colà una tendenza opposta alla nostra, e nei giudizi di appello si corre molto rischio che le pene siano aumentate.

Io credo che, da noi, la tendenza alla indulgenza sia favorita dalla parità. È opportuno incoraggiare questa tendenza? Non sembra che i nostri giudici di prima istanza abbiano riputazione di soverchio rigore; non è questo il rimprovero che ad essi si fa. Ora accadeva questo: fra quattro consiglieri, ve ne erano sempre due molto facili ad intenerirsi o i quali s'immaginavano che la funzione della Corte d'appello consistesse nella diminuzione di tutte

le pene; così poteva accadere che questi due voti prevalessero su cinque, cioè su tre del collegio di prima istanza e su due contrari della Corte.

Questo sistema, non vantaggioso per la giustizia, è quello a cui si vuol ritornare. Ma vi è un'altra considerazione; il numero di tre votanti anzichè di quattro può giovare all'amministrazione della giustizia, perchè invece di adibire inutilmente quel quarto consigliere in ciascuna delle sezioni penali, si potrebbe formare qualche nuova sezione di Corte d'appello penale, utilissima nei grandi centri, dove, come a Milano per esempio, a Napoli, Genova, Palermo, gli affari, per il numero eccessivo, subiscono enormi ritardi.

Farò un'ultima osservazione. Il senatore Frola ha raccolto il voto del Guardasigilli e dell'Ufficio centrale, perchè siano migliorate, *in tutti i gradi*, le condizioni della Magistratura. Questo voto era stato già molte volte, e da molti anni, già formulato; non fu però realizzato che in parte, per i gradi inferiori e medi; per i gradi superiori, invece, gli stipendi sono rimasti precisamente identici a quelli di sessanta anni fa, nel Regno di Sardegna. Ho imparato anzi dalla relazione, che nel 1847 negli Stati Sardi vi erano stipendi notevolmente superiori ai presenti per l'alta Magistratura.

Ma, se gli stipendi furono accresciuti per i gradi inferiori e medi della Magistratura, e non già per i gradi superiori, io non credo che ciò sia stato per ragioni di bilancio, perchè i posti più elevati sono ben poco numerosi, onde gli aumenti sarebbero stati, complessivamente, così insignificanti da non riuscire gravosi all'erario; l'aggravio non sarebbe stato certo superiore a tre o quattrocento mila lire. Ma io credo che la ragione si debba trovare nell'essersi creduto che, aumentandosi gli stipendi per questi gradi, la cosa medesima si sarebbe dovuta fare per tutti i gradi pareggiati delle altre carriere; per esempio, i generali, ammiragli, prefetti, ministri all'estero, ambasciatori...

Solamente, non si è pensato ad una cosa: tutti cotesti alti funzionari delle altre carriere godono di indennità molto importanti, e che spesso superano gli stessi stipendi (come nella diplomazia) o sono di poco inferiori (come nel-

l'esercito ed in altre carriere); - la Magistratura invece non gode di alcuna indennità.

Ora, se non vi è la possibilità di accrescere tutti gli stipendi, non si potrebbero assegnare indennità ai magistrati di grado pari a quelli che nelle altre carriere ne godono?

Ciò era stato proposto dal ministro Finocchiaro-Aprile in un suo progetto precedente; nè ciò porterebbe un aggravio sensibile all'erario. Ma sensibile sarebbe invece il miglioramento che ne avrebbe la Magistratura.

Questa non sarebbe soltanto opera di giustizia, ma gioverebbe al reclutamento della Magistratura. Bisogna persuadersi che i gradi alti rappresentano l'avvenire sperato, la mèta cui aspirano i giovani candidati: questi non pensano unicamente al guadagno immediato; molto spesso guardano all'avvenire; e se sono disposti ad accettare compensi molto modesti per i primi stadii della loro carriera, bisogna far loro intravedere all'apice di essa una situazione economica decorosa e corrispondente all'alto ufficio, senza di che gli aumenti di stipendio nei gradi inferiori non riusciranno a rialzare il livello dell'ordine giudiziario.

Ora, io credo che l'onorevole Guardasigilli, il quale si mostra compreso della necessità di migliorare le condizioni della Magistratura e di elevarne anche il livello morale (e ciò apparisce anche dalla recente circolare da lui rivolta in occasione degli esami di ingresso nella carriera, nella quale si dispongono indagini sui precedenti del candidato e sulla sua onorabilità), vorrà dare seguito a questa prima legge con altre atte a risollevarlo, anche economicamente, il livello dell'alto Corpo a cui egli presiede. (*Vive approvazioni*).

PARPAGLIA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARPAGLIA. Nel marzo del 1912 questa Assemblea dedicò lunghe sedute e dotti dibattiti per l'ordinamento giudiziario, e si credeva allora che, almeno per lungo tempo, l'eterna questione dell'organico della magistratura avrebbe avuto riposo.

Quella legge s'incardinava in tre principali concetti: non separazione di carriera tra magistrati, ma distinzione di carriera: provvedimenti per le promozioni e finalmente il giudice unico. Fu proposto e, diciamo pure, accettato il giudice singolo, non già perchè si fosse ricono-

sciuta la prevalenza di quest'istituto sul giudice collegiale, ma perchè con tale mezzo si dava modo di ridurre il numero dei giudici e dei consiglieri, e, col risparmio che ne risultava, si potevano migliorare le condizioni economiche della Magistratura.

Allora sorsero da una parte e dall'altra oratori e per combattere il giudice unico e per sostenerlo.

Tra i valorosi a combatterlo fu il collega D'Andrea con splendido, dotto discorso, che in verità aveva grandemente impressionato e con lui qualche altro.

Intervenire nella discussione il collega Scialoja ed espresse il suo avviso concludendo presso a poco con queste parole: Per me nessuna pregiudiziale di ordine tecnico sul giudice unico, ma faccio una pregiudiziale di ordine pratico. Il giudice, quale si vuole innestato nel tribunale, non può rispondere allo scopo cui mira nell'interesse dell'amministrazione della giustizia. Non si può dire facciamo un esperimento, non è *corpus vile* che ammetta esperimenti l'amministrazione della giustizia, e conchiudeva: si andrà incontro a questo grande pericolo, che, se l'esperimento del giudice unico non riuscisse, si condannerebbe quest'istituto per lungo tempo ingiustamente.

Chi ha l'onore di parlare prese modestamente parte a quella discussione. Manifestai il mio avviso favorevole pel giudice unico per tutte le cause civili di prima istanza, ma non potevo accettarlo quale si presentava col disegno di legge, con un innesto in un fusto non molto sano, senza avere un'autonomia necessaria, senza i modi e termini giurisdizionali per svolgere la sua funzione, e soprattutto non offriva alcuna garanzia di dare un giudice che per mentalità, dottrina, indipendenza e moralità tranquillizzasse le parti contendenti. Sopprimendo il tribunale collegiale, che comunque ritraeva una certa autorità e prestigio dal corpo collegiale, si sostituisce un solo individuo, ma questo giudice deve avere tutti i requisiti da ispirare la fiducia ai contendenti. Ciò non vedevo nel modo come era proposto, e soggiungevo queste precise parole: Io credo che nell'applicazione di questa legge si avranno delle dolorosissime delusioni.

Il collega Scialoja ed io disgraziatamente fummo profeti. Appena si attuò la legge del

giudice unico sorse una ribellione generale. Reclami da tutte le parti, proteste ovunque dalle curie; e la vera ragione, il vero motivo ve lo disse l'onor. Lucchini.

La ribellione avvenne appena le parti e i loro patrocinanti si trovarono di fronte ad un giudice, che mancava appunto dei requisiti necessari per poter con fiducia avere una decisione conforme al diritto ed a giustizia. Si constatò che si era innestata una strana procedura dando a questo giudice poteri che conducevano, non ad abbreviare, ma a prolungare il giudizio.

Ed ora io debbo dare il voto al giudice plurimo perchè il giudice unico lo avete fatto fallire; e mi è doloroso dirlo, perchè per molto tempo quest' istituto sarà condannato all'oblio; si invocherà contro questo istituto il precedente di oggi: e mi fece senso che l'onorevole Guardasigilli abbia manifestato la sua opinione a favore del magistrato collegiale, perchè anche questa autorità verrà invocata, se si rievocasse il giudice singolo.

Egli scrive infatti:

« Certo è che ogni atto di giustizia, dovendo piegare le opposte volontà dei litiganti al giogo superiore della legge, non ha solo il bisogno d'essere insospettabile di parzialità o di errore, ma deve altresì imporsi alla loro coscienza mediante la forza morale della maggiore autorità. E questa gli deriva meglio dal giudizio collettivo di parecchi che dal giudizio di uno solo ».

Onorevole ministro, non è così, non è il numero che ispira fiducia ed autorità. Moltiplicate i difetti ed essi diventano maggiori; moltiplicate le nullità, e rimangono nullità; il rispetto e la fiducia non viene dal numero ma dalle virtù dell'individuo che si presenta per giudicare. Questa è la mia convinzione; del resto, non capisco questa guerra al giudice unico, quando noi abbiamo il pretore giudice unico che qualitativamente ha la giurisdizione più estesa: giudica di diritto civile, commerciale e penale, giudica delle cause possessorie, giudica di tutte le cause, salvo poche eccezioni; si arresta solo di fronte al valore della causa.

La legge del 1912, nell'accogliere il giudice singolo, si era prefisso di raggiungere una notevole economia, dando mezzo di ridurre il numero dei giudici e dei consiglieri d'appello.

Questo scopo non fu raggiunto, anzi si ebbe l'effetto contrario, perchè, mentre con quella

legge si sopprimevano 100 giudici, ora se ne chiedono 200; si è dato cioè occasione di duplicare il numero dei giudici. Ricordo, a proposito della soppressione dei 100 giudici, che l'onorevole Petrella, con quella esperienza e dottrina che tanto lo distingue, frutto della sua vita spesa a pro della Magistratura, in quella discussione osservava: Onorevole ministro, voi non potete sopprimere 100 giudici; se lo fate, sarà difettoso il servizio. Ed il ministro l'interruppe dicendo: Ma questo è effetto del giudice unico! Era il giudice unico il toccasana che tutto doveva assolutamente guarire, era col giudice unico che si doveva trasformare la condizione economica della Magistratura. Lo ripeto, voto questa legge per ripristinare il giudice plurimo, quantunque lo faccia con dolore.

Questo disegno di legge ha alcune disposizioni, che ritengo molto gravi e credo necessario di brevemente esaminare.

Anzitutto, io faccio plauso all'Ufficio centrale che ha soppresso l'art. 7, e prendo occasione da ciò per manifestare la mia modesta opinione a riguardo del casellario centrale. E mi perdoni, onor. Lucchini, se, facendo ciò, non faccio cosa che torni a lei gradita; lo faccio perchè ho la convinzione che il casellario centrale, questo grande osservatorio, non lo ritengo necessario ed è molto dispendioso, e questo concetto mi si ribadì dopo le ultime disposizioni del Regio decreto 5 ottobre 1913.

Infatti, in esso sono indicate tutte le formalità necessarie per poter assicurare al casellario locale tutte le indicazioni possibili che possano essere necessarie, sia nell'interesse della giustizia punitiva, sia per altri interessi amministrativi. Secondo quel Regio decreto, il cancelliere del tribunale redige il cartellino con tutte le volute indicazioni in duplice copia; una la deve collocare nel casellario locale nell'apposito cassetto, e l'altra deve spedirla al casellario centrale. Così registri per giustificare la spedizione con lettera di accompagnamento, registri sul casellario centrale, lettere per accusare la ricevuta del rimesso cartellino, e tante altre formalità.

Ma, in sostanza, si deve dire che il casellario giudiziario centrale non è che un duplicato. Notate che adesso è così disciplinato il casellario locale, da assicurare che tutte le notizie

di indole penale o di altre materie specificatamente indicate nella legge, dipendenti da sentenze, ordinanze o da altri provvedimenti, debbono risultare sul cartellino, e questo cartellino deve essere depositato nel casellario del tribunale nella cui giurisdizione è nata la persona cui si riferisce. Di modo che, quando si voglia avere notizia per qualunque individuo, basta rivolgersi al tribunale del luogo d'origine. Così avviene che tutte le autorità per conoscere i precedenti penali di un individuo si rivolgono al casellario giudiziario locale. Ma vi sono individui, di cui si ignora il luogo di nascita, stranieri o italiani nati all'estero; per costoro, mancando la indicazione del luogo di nascita per designare il tribunale, ha provveduto la legge.

In questi casi, il cartellino che si riferisce ad una di quelle persone si manda al tribunale di Roma, mentre prima si mandava al casellario centrale. Quindi si è largamente provveduto col casellario locale nell'interesse generale per le nozioni necessarie.

Ora, pel casellario centrale si è adibito un locale enorme, dove si raccolgono tutti questi cartellini che si mandano da tutte le parti dello Stato. Abbiamo costruito il Palazzo di Giustizia, sarà presto necessario costruire il palazzo del casellario, perchè l'aumentarsi delle carte va sempre aumentando in proporzioni enormi.

Ma si dice: il casellario centrale serve per sorvegliare il servizio dei casellari locali. No, e lo dico per esperienza; non lo sorveglia, e la prova evidente si è avuta in occasione della formazione delle liste degli elettori politici ed amministrativi.

In tale occasione i casellari locali, non il casellario centrale, ebbero un lavoro enorme, perchè era necessario constatare i precedenti penali di tutti gl'iscritti nelle liste, onde escludere quelli che dell'elettorato la legge riteneva indegni. Si constatò allora che non si fecero le necessarie eliminazioni dal casellario, e così figuravano cartellini che per legge non dovevano più esistere, ed annotazioni per condanne non avvenute, e viceversa, omissioni.

Orbene, che cosa dimostra ciò? Dimostra che mancò la sorveglianza per parte del casellario centrale, sorveglianza che doveva essere lo scopo principale del grande osservatorio penale. Se avesse funzionato questo grande osserva-

torio come strumento di sorveglianza dei casellari locali, ciò non sarebbe avvenuto. Farà il casellario qualche osservazione, ma ciò non franca la enorme spesa. La sorveglianza si deve esercitare con altri mezzi direttamente e più efficacemente.

Piuttosto io avrei voluto che la Commissione avesse mantenuto quei venti ispettori che l'onorevole ministro aveva proposto, e non già per destinarli principalmente all'ispezione del campione, perchè su questa parte sorveglia un ufficio più interessato, quale è l'ispettore demaniale. Ma vorrei che a questi ispettori fosse anche e principalmente affidata la sorveglianza del casellario giudiziario. Io certo non chiedo che di punto in bianco si sopprima il casellario centrale, ma lancio l'idea perchè si studi se convenga per evitare costi dispendi gravissimi.

Si osserva, c'è la statistica! Ma la statistica non serve soltanto per la parte penale, essa riguarda tutto il movimento della vita della nazione, e, se i casellari centrali fossero a tale scopo necessari, noi dovremmo avere anche il casellario civile ed il casellario commerciale e tanti altri casellari.

Ai bisogni della statistica si è provveduto e si provvede richiedendo periodicamente dai diversi uffici i dati necessari; il servizio della statistica ora ha fatto notevoli progressi, per rispecchiare, dirò, tutta la vita del paese, mentre il casellario centrale si limita solo alle responsabilità penali.

Epperò, se non è necessario questo casellario, per quanto possa apportare qualche utilità, mi parrebbe più opportuno che quelle somme fossero impiegate a migliorare le condizioni dei più umili funzionari giudiziari.

L'onorevole Lucchini in questo problema ha messo troppo amore, ed io ricordo gli sforzi che egli ha fatto per i casellari: è salito fino al diritto romano ed alla Repubblica di Venezia, ma dobbiamo oggi darci conto delle esigenze dei servizi necessari, discentrando ove si può. Come è oggi disciplinato il casellario giudiziario locale, credo che non sia necessario il casellario centrale. Il mio concetto, lo confesso, pare ardito e certo mi attirerò i fulmini dell'amico Lucchini, ma dico quello che sento.

Il progetto di legge modificato dall'Ufficio centrale ha disposizioni importanti che io non posso trascurare ed a proposito delle quali

debbo manifestare modestamente la mia opinione.

Uno dei concetti fondamentali è questo: riduzione del tirocinio.

Coloro che hanno assistito alla discussione del marzo 1912 ricorderanno certamente che, quando si è stabilito due anni di tirocinio per gli uditori che aspirano alla carriera di giudici e di un anno per quelli che scelgono le preture, nessuno sorse per dire che questo periodo di tempo era troppo lungo; anzi ci fu qualche voce la quale osservò che forse era breve. E perchè? Perchè, o signori, il tirocinio è indispensabile, esso contribuisce come mezzo necessario a formare la mentalità, la educazione, la coscienza del futuro giudice, e per questo sempre in tutti i tempi si è riconosciuto negli alunni od uditori la necessità del tirocinio, che è la palestra in cui si esercitano le attitudini del giovane che aspira alla Magistratura. Questo concetto ora è abbandonato colle disposizioni di legge che vi vengono proposte. Tre mesi di tirocinio per poter assumere l'ufficio di pretore, e sei per quello di giudice. Per conto mio, confesso che un tirocinio ridotto a questi termini avrà il nome di tirocinio, ma non lo è. Confesso che in tre mesi non apprenderei nulla, e in sei assai poco.

Ma non basta. Nel discutere la legge del 1912 la maggior parte dei nostri colleghi, ed i più dotti magistrati, i più illuminati professori, portarono il loro esame sulle condizioni di ammissione ai concorsi di giudice per le prove che dovranno fare: perchè era necessario aver garanzia che i giovani che aspirano alla nobile, ma difficile carriera della Magistratura, siano dotati di mentalità, di giuridica cultura e di quei requisiti che possano tranquillare l'animo nostro e farci ritenere che l'elemento è buono.

Si diceva allora, che per poter tenere alto il prestigio della Magistratura era indispensabile provvedere al suo buon reclutamento: questa era la base. Quindi si richiedeva che l'esame fosse un esperimento veramente serio. La discussione in questa parte ebbe larghe proporzioni e vi presero parte i senatori Carle, Polacco, Lucchini e tanti altri, e tutti furono concordi nell'ammettere l'importanza di questo esame; e venne così formulato l'art. 9.

L'egregio ministro, pressato dalle necessità di servizio, con l'art. 8 richiede pel conferi-

mento dei posti di giudice di quarta categoria che rimarranno vacanti, di bandire per una sola volta un concorso con esame a Roma secondo le norme da stabilirsi con regolamento.

Cominciava il ministro a stabilire che questo esame di concorso non è più nelle forme volute dall'art. 9 della legge, ma secondo le norme da stabilirsi con regolamento. Ma secondo il concetto del ministro questo era un mezzo straordinario per una circostanza straordinaria, cioè per le esigenze di servizio. Anzitutto permettetemi di osservare che io non ammetto provvedimenti di questa natura per esigenze di servizio, quando si tratta dell'amministrazione della giustizia: la giustizia non ammette parvità di materia. Ma mi duole dirlo, l'Ufficio centrale è andato ancora più in là, perchè propone niente di meno che un articolo aggiuntivo il quale suona in questi termini: «L'art. 9 della legge 19 dicembre 1912 è modificato nel modo seguente», ecc.

Qui mi fermo. Io ricordo quanto si è discusso, e con quanta dottrina, nel 1912. Con questa legge, quasi furtivamente si viene a togliere quell'articolo che era quello invocato da tutti come la vera garanzia per provvedere al servizio della Magistratura, lo che era stabilito perchè si avesse modo di avere magistrati che corrispondessero all'alta loro missione. Con la legge del 1912 si era stabilito un esame pratico, ma questo era per gli alunni che sceglievano la carriera della pretura, non per quelli che sceglievano quella di giudici.

Quindi io mi permetterò di pregare l'Ufficio centrale di pensare seriamente se sia conveniente con questa legge, che provvede ad esigenze straordinarie, modificare proprio la legge in una parte così importante e che fu tanto largamente discussa al Senato. Io ho i miei dubbi e la mia coscienza in questa parte non può essere assolutamente tranquilla.

Si è detto che la carriera dei pretori era separata. Io vi dico francamente che quando parlai allora dei pretori li qualificai la classe umile, ma adesso aggiungo la classe umile ed umiliata, perchè con questa grande infornata che si fa di giudici, la condizione dei poveri pretori resta peggiorata, perchè questi magistrati non potranno mai arrivare a consiglieri di appello.

Aggiungo una considerazione. Nella discus-

sione del 1912 si osservò che lasciando la scelta delle due carriere, di pretore e giudice, avverrebbe che tutti coloro che si sentissero di poter affrontare l'esame per la promozione a giudice, sceglierebbero quella carriera come mezzo per salire in alto, accetterebbero la carriera di pretura coloro che non si sentissero abbastanza forti da sostenere la difficile prova dell'esame indicato nell'art. 3, o qualche povero che non avesse i mezzi per vivere nei due anni dell'uditorato; così le preture sarebbero popolate dai meno idonei. Ora, se si toglie il grave pericolo dell'esame così serio, tutti sceglieranno l'alta carriera, mancheranno assolutamente uditori che scelgano le preture, e si dovrà presentare una legge conforme a quella presentata dall'onorevole Fani, per reclutare i pretori, ed avverrà qualche cosa di peggio che separazione di carriera delle preture.

Chiunque legga la relazione, così elaborata dal nostro Ufficio centrale, ne risente una penosa impressione; per i giudici si aumentò il numero della terza categoria e si ridusse la quarta.

Ora, dai magistrati si osserva, che coll'aumento della terza categoria diventa più difficile il passaggio alla seconda. Certo, forse sarebbe più desiderabile vi fosse una sola categoria, ma per le promozioni non cesserebbero i lamenti per salire in alto.

L'Ufficio centrale, modestissimo nelle richieste, aveva formulato un suo progetto per il quale era necessario 1,500,000 lire. Come trovarle? Sempre si ricorre allo stesso sistema; bisogna trovarle nella legge stessa. Sopprimendo la categoria C, che è quella dei sessanta vice cancellieri, sopprimendo la categoria D dei ragionieri e sopprimendo i venti ispettori, avremo allora una somma disponibile di lire 243,500; ma non era ciò sufficiente. Così tormentavasi ancora per avere la somma che mancava, ma il ministro del tesoro resistè, e l'Ufficio centrale ha dovuto fare uno studio difficile, laborioso per riuscir a ripartire il poco che fu concesso, con spostamento di categorie.

Ma, in nome di Dio, io non sono nazionalista, nè guerrafondaio, do il mio voto, e l'ho dato sempre per le spese necessarie, ma lesinare 223,000 lire per la giustizia è cosa troppo dolorosa, e potrei anche aggiungere, è cosa scandalosa!

Il Ministero dovrebbe prendere a cuore le raccomandazioni che da tutti i precedenti oratori si sono fatte. Voi non arriverete mai allo scopo se non fate una modificazione generale, una vera riforma organica. Voi siete obbligati ad aumentare i giudici, perchè non meno di tre sono necessari in cadaun tribunale...

Una voce dal banco della Commissione. Ce ne vogliono non meno di quattro!

PARPAGLIA. ...Tanto meglio. Ora, signori, noi abbiamo la coscienza che vi sono una quantità di tribunali e preture, che, senza alcun danno, potrebbero certamente sparire, oggi specialmente che abbiamo le comunicazioni così rapide. Ma quando voi fate delle proposte che non sono che rappezzature, la Magistratura ne sente dolore; se le applicate un cataplasma, il suo dolore momentaneamente cessa, ma in brevissimo tempo se ne presenta uno più grave: è l'eterno ammalato che si dibatte.

Io non voglio dilungarmi, ma dico solo che l'amministrazione della giustizia è stato il primo ufficio che si è avuto in qualunque Stato anche barbaro, e presso le nostre genti italiche ricordiamo che il primo supremo magistrato, prima che Principe o Re, era chiamato *Iudex*, *Prætor*; non fu quello di principe o di Re, ma fu quello del magistrato, che doveva provvedere agli interessi della giustizia, il primo pensiero ed il primo scopo dei popoli.

E badate che, se la giustizia deve essere sempre il primo pensiero di un paese civile, lo è maggiormente oggi in Italia. La civiltà progredisce, ma porta essa stessa, col suo progredire, dei pericoli ai quali è necessario provvedere col vero baluardo della rigida, coscienziosa applicazione della legge.

Sub lege libertas; ma la legge sta scritta; è necessario che vi sia il mezzo, il magistrato che coscienziosamente, fermamente, indipendentemente, coraggiosamente possa applicare la legge e persuadere in questo modo i cittadini che veramente vi è *sub lege libertas*. (*Approvazioni vivissime*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Diena.

DIENA. Onorevoli colleghi. Potrà sembrare soverchio ardire il mio, nuovo in quest'Aula, il voler prendere la parola dopo che magistrati insigni, uomini politici provetti hanno discusso tanto efficacemente intorno ad un tema che, io non mi dissimulo, è della maggiore gravità;

ma sia concesso anche ad un modesto patrono, che è in contatto frequente col pratico esercizio della professione, di esporre sommessamente alcune brevi considerazioni che tendono a dimostrare che il buon riordinamento della funzione giudiziaria, che a tutti noi sta a cuore, non si può conseguire soltanto col ritorno al giudice collegiale, se non vi si accompagnino alcune provvidenze necessarie, che, a mio modesto avviso, il ministro della giustizia potrebbe in brevissimo tempo, con vantaggio di tutti facilmente attuare.

Gli argomenti, certo preclari, che furono adottati nella relazione dell'Ufficio Centrale che riferì nel 1912 (relatore l'illustre senatore Vacca) per sostenere il progetto del giudice singolare nelle cause dinanzi i tribunali, possono distinguersi in argomenti che dimostrano la bontà del sistema allora propugnato, ed in argomenti che tendono a mettere in rilievo tutti gl'inconvenienti cui il sistema collegiale pur dava luogo.

Diceva egregiamente la relazione dell'Ufficio centrale:

« I vantaggi del giudice unico sono quelli di risvegliare le energie del magistrato infondendo la passione per l'opera che individualmente compie; spronare il sentimento della responsabilità, e ciò conferisce a rendere più pronta l'amministrazione della giustizia ».

A queste considerazioni altre se ne aggiungevano per mettere in luce gli inconvenienti constatati del giudizio collegiale e dicevasi « che tutti i giudici che compongono il collegio non sono informati della controversia e che il relatore in definitiva è quello che decide della causa ».

Si soggiungeva ancora « che la collegialità quasi contrasta col carattere che i litiganti sogliono attribuire al giudizio di primo grado, perchè il giudizio di primo grado è considerato quale un'avvisaglia al fine della preparazione dei mezzi dell'istruttoria e delle prove per esercitare poi tutte le loro forze sul giudizio di secondo grado ».

Queste constatazioni, onorevoli colleghi, indubbiamente sono esatte, ma a mio modesto parere non dobbiamo soltanto limitarci a rilevarle e a deplorarle, ma è mestieri di porvi riparo mentre si vuol ripristinare il giudizio collegiale.

Non dimentichiamo che una causa civile in Italia costituisce una sventura per chi deve sostenerla, a meno che non si tratti di grandi società o di enti pubblici, per i quali l'onere della spesa non apporta gravi conseguenze; ma per il piccolo proprietario o per coloro che vivono del proprio lavoro, per conseguire il giudiziale riconoscimento dei loro diritti offesi o misconosciuti, il sacrificio a cui essi devono sottostare è per verità troppo grave e tanto più si inasprisce, ove si rafforzi il concetto, che i giudizi in prime cure siano quasi delle schermaglie che precedono il vero duello giudiziario, che si combatterà poi dinanzi al magistrato d'appello.

Ripristinando il giudizio collegiale affinché se ne raccolgano i desiderati benefici, è mestieri che si applichi rigorosamente il principio della oralità. Egregiamente scrive un illustre scrittore di diritto giudiziario: « anzichè sopprimere la collegialità bisogna estendere l'oralità » perciò dobbiamo pretendere, nei limiti del possibile, che le cause anche dinanzi al tribunale si discutano. Naturalmente intendo dire di quelle cause che presentano una vera e propria contestazione.

Il mal vezzo, come praticamente spesso si effettua, di dimettere senz'altro gli atti, lasciando che il giudizio si faccia in Camera di consiglio sulla relazione del giudice delegato, non conduce a conseguire i fini vagheggiati da coloro che sostengono il ritorno al giudizio collegiale anche dinanzi il tribunale.

Le Curie venete, che nel 1871 con tanto ardore anelarono anche per le loro provincie l'attuazione della unificazione legislativa, erano particolarmente di ciò desiderose, perchè sentivano imperioso il bisogno dell'orale discussione; e quegli illustri Presidenti della Corte veneta che diedero le prime direttive alle magistrature di quelle provincie, Sebastiano Tecchio, illustre Presidente di questo alto Consesso, Francesco Bonasi, di cui ancora Venezia ricorda con affettuosa riverenza le alte virtù di mente e di cuore, seppero infondere nei magistrati dei tribunali la persuasione che dalla discussione non si dovesse prescindere nei limiti del possibile; e non sorse perciò la mala consuetudine di portare all'udienza un eccessivo numero di cause, assegnandole senz'altro per la decisione all'uno o all'altro giudice,

senza che una discussione, per quanto breve, non dovesse precedere.

Ora, ciò non deve e non può continuare. L'oralità però che io propugno, non deve essere scambiata con la prolissa verbosità e perciò i presidenti dovrebbero essere muniti dei necessari poteri per impedire che le aule della giustizia si tramutino in palestre ove si svolgono dei *records* di oratoria di maggiore o minor buon gusto.

Dubito che l'onorevole ministro di grazia e giustizia riesca a far introdurre nelle aule dei nostri tribunali quell'antico strumento misuratore del tempo che la Repubblica veneta teneva sul tavolo dei magistrati giudicanti durante la discussione, la *classidra*, per misurare il tempo concesso all'avvocato, che sosteneva però sempre con somma sobrietà e concettosità le ragioni dei suoi clienti dinanzi la *Quarantia* civile; per cui quando l'avvocato aveva bisogno che breve tempo ancora gli fosse concesso per por fine al suo discorso, implorava dalle *Essenze quattro grani di polvere* per poter continuare la dimostrazione intrapresa. Dubito e temo che i miei colleghi avvocati si limiterebbero ora a chiedere ai presidenti di voler loro concedere soltanto i *quattro grani di polvere* per completare le dimostrazioni giuridiche che essi con tanta ampiezza talvolta svolgono.

Ma, a parte lo scherzo, ciò che importa si è che la discussione vi sia, sia breve, concettosa, non prolissa, per modo da riuscire efficace.

Ma non è questo soltanto su cui io richiamo la benevola vostra attenzione. Altro argomento vi ha e assai grave che ci assilla, quello cioè della necessità che urgenti modificazioni siano introdotte nell'attuale nostro Codice di procedura civile.

L'Ufficio Centrale che riferì sul nuovo progetto ora in esame, e riferì in modo così perspicuo da meritare il più vivo plauso con molta saviezza, scrisse nella relazione: « che occorre rendere più svelta la funzione dell'amministrazione della giustizia e nella riforma del Codice di rito civile dovrà trovare aere più spirabile la funzione propria del magistrato ».

L'illustre senatore Perla, nella seduta del 9 marzo 1912, quando con tanta ampiezza si discusse intorno a questo argomento, assai opportunamente soggiungeva: « Non è dalla unità del giudizio, bensì dalla semplificazione

« del nostro complicato sistema giudiziale che « è sperabile la rapidità dei giudizi ».

Il senatore Scialoja, che noi tutti ammiriamo come maestro, portò ier l'altro parola assai severa sul Codice del 1865, che ancora ci governa. Io non ardisco di contraddire il suo giudizio, che mi parve forse troppo reciso; riconosco che questo Codice ha indubbiamente gravi difetti, che risente imperioso il bisogno di essere svecchiato, rimodernato in molte sue parti, ma non è detto che sull'annoso tronco non possano essere innestati rami che lo rendano più vigoroso e ad un tempo più semplice. (*Bene*).

Io mi rendo pienamente ragione del compiacimento che deve provare un ministro di grazia e giustizia nel poter dare il proprio nome ad un nuovo codice, ma abbiamo già avuto l'esperienza che i novelli codici, assai spesso non appena sono attuati rivelano il bisogno di immediate modificazioni, il che significa che di frequente le concezioni teoriche ed astratte, per quanto geniali, non corrispondono nelle loro pratiche applicazioni, e che alla compilazione di un nuovo codice può essere preferibile di apportare, man mano se ne ravvisi il bisogno, opportuni ritocchi alle disposizioni vigenti; ritocchi che siano il risultato dell'esperienza diuturna e che abbiano lo scopo di porre riparo ad inconvenienti verificati.

Noi che siamo stati malauguratamente sotto la dominazione austriaca, ricordiamo una forma buona che ivi vigeva per porre rimedio alle imperfezioni constatate in una qualche disposizione di legge o per dirimere interpretazioni antitetiche che venissero date alle disposizioni stesse.

Con la *Sovrana risoluzione* si poneva sovente efficace riparo a tali inconvenienti ed aveva quel provvedimento il grande vantaggio di togliere di mezzo tutte quelle questioni bizantine d'ordine processuale che snervano e prostrano i litiganti, come disgraziatamente si verifica con il nostro sistema processuale.

Infatti, quando si appalesava che una determinata questione veniva decisa in senso opposto, interveniva la *Sovrana risoluzione* per chiarire e dar norma, e perchè i magistrati vi si dovessero poi uniformare nelle loro decisioni.

FALCONI, *dell'Ufficio centrale*. Anche a Napoli vi era quest'istituto.

DIENA. Il regime nostro costituzionale non consente, non vi ha dubbio, siffatto metodo, che presentava, non è a dissimularlo, altri inconvenienti; consente però che con provvedimenti legislativi siano portate alle disposizioni attuali quelle modificazioni che valgono a renderle più efficaci o più chiare.

Se noi consultiamo le Riviste della nostra giurisprudenza e, meglio ancora, se si facesse una statistica delle questioni trattate nelle cause discusse nel Regno e nelle sentenze pronunciate, non desumendo i dati però da quei lunghi prospetti compilati negli uffici delle nostre cancellerie, ove chi è incaricato di riempire quei moduli non ha la possibilità di fare le lunghe e minuziose indagini che sarebbero necessarie per rispondere adeguatamente, potremmo constatare, che buon numero delle questioni, che si dibattono dinanzi ai nostri Tribunali ed alle nostre Corti, sono di esclusivo carattere processuale e rileveremmo che non v'è causa di grave momento, nella quale prima di arrivare alla trattazione del merito, non precedano infinite questioni ed eccezioni di forma, che trovano adentellato o motivo dalle poco chiare disposizioni del codice processuale.

Troppo spesso valenti patrocinatori, studiosi, ricercatori di quelle che si chiamano le *elegant questions processuali*, oppongono pregiudizialmente la nullità della citazione, prendendo a pretesto che questa sia stata notificata o consegnata ad una piuttosto che ad altra persona, in uno piuttosto che in altro luogo, nonostante vi sia la evidente prova che l'atto pervenne a chi era notificato, per cui noi patroni, se vogliamo ad esempio spiccare una citazione contro un riottoso litigante, che abbia però la fortuna di possedere una casa in città, dove dimori alcuni mesi dell'anno, ed una villa nella quale trascorra altro periodo di tempo, siamo nell'incertezza se far eseguire la notificazione nella città piuttosto che nella campagna, poichè è certo a prevedere, che ove la notifica non avvenga personalmente, la eccezione sarà sollevata, con che si da luogo a perdita di tempo, dispendio non lieve e si incoraggiano per queste oscurità od imprecisioni della legge, eccezioni di mala fede che a scopo defatigatorio si mettono spesso innanzi, e che in un paese progredito non dovrebbero essere più possibili. (*Approvazioni*).

E la schiera di quei legulei che si dilettono di simiglianti eccezioni, che non conducono per

certo al trionfo del diritto, si assottiglierebbe, e le questioni procedurali, pullulanti e ingombranti, che snervano e abbattono prima che il cimento giudiziario si inizi, presto scomparirebbero o diminuirebbero quando legislativamente si provvedesse a quei ritocchi di quelle speciali disposizioni, che offrono l'adito a simili dibattiti.

Invero, non potrebbe l'onorevole ministro con un progettino di legge chiarire le disposizioni relative alle notificazioni degli atti? Non si può adottare anche in Italia il sistema che pur vige da anni ed anni in Austria ed altrove, che gli atti di citazione, siano trasmessi direttamente dall'ufficio a cui si presentano, e che le parti non debbano subire le conseguenze della trascuranza o di un accidentale ritardo nella esecuzione della notifica da parte dell'ufficiale giudiziario?

Perdoni il Senato, se io mi intrattengo in questi particolari che possono sembrare non degni di essere qui largamente trattati, ma io penso che il nostro compito sia quello di provvedere a toglier di mezzo quei più gravi inconvenienti, che nell'esercizio della amministrazione della giustizia si verificano; per cui può non essere inopportuno che di questioni, sia pur assai modeste, si tenga parola.

Invero non dovrà porsi rimedio ad un sistema che lascia continuo adito a preoccupazioni così per le parti come per i procuratori, quando deve essere notificato in un preciso termine un atto importante, e non dovrà cessare l'angustia da cui siamo oppressi per il pensiero se cioè l'ufficiale giudiziario procederà regolarmente, se nulla dimenticherà di certiorare nell'atto da intimarsi. Per lo incontro, col sistema austriaco, con il sistema attuato da molto tempo dalle nazioni più progredite, quando viene consegnata la citazione alla segreteria od alla cancelleria del magistrato competente, sono esse che pensano a farla pervenire a chi deve essere recapitata. In Italia, invece, per quanto riguarda le pur facili applicazioni anche nell'ambito procedurale, la posta non esiste, il telegrafo non si conosce, il telefono non è stato ancora inventato; e di tutti questi progressi noi non ci gioviamo menomamente, mentre sarebbe tanto opportuno fossero prudentemente incardinati per meglio far scorrere la ruota, alquanto arrugginita, della nostra procedura giudiziaria.

Ora, a tutto questo, se non m'inganno, parmi

si potrebbe agevolmente provvedere con lievi studi ed in poco tempo. È ammissibile, ad esempio, che, dovendosi notificare un'ordinanza, che fissa il giorno in cui deve esperirsi la prova testimoniale, si faccia ancora questione se detta ordinanza debba essere notificata alla parte presso il suo procuratore, o piuttosto direttamente e personalmente al procuratore?

Ricordo, in una causa di separazione promossa da un disgraziato marito, che non godeva la migliore felicità coniugale, che non gli fu concesso di esperire la prova necessaria per assodare la mala condotta della moglie, solo perchè l'ordinanza del giudice, che stabiliva il giorno della prova, era stata dall'ufficiale giudiziario notificata alla moglie presso lo studio del suo procuratore, dove essa aveva eletto il proprio domicilio, e consegnata allo stesso procuratore, anzichè essere stata notificata senza altro al procuratore.

Ora, avvenne che, comparso il procuratore della signora dinanzi al giudice delegato per l'assunzione della prova, sostenne che, a termini dell'articolo 233 Codice procedura civile, la notificazione era sbagliata, poichè il decreto doveva essere notificato non alla parte presso il domicilio del procuratore, ma al procuratore direttamente.

E non servi a combattere l'eccezione, si osservasse che era fuor di dubbio che il procuratore aveva avuto notizia e comunicazione dell'atto, tanto era vero che esso era comparso innanzi al giudice per assistere all'assunzione della prova, anzi per combatterla. Tutto ciò a nulla valse, perchè il Tribunale e la Corte d'appello poscia, non fecero luogo alla prova in omaggio alla citata disposizione, ed il povero marito avrà forse dovuto convivere con la moglie infedele, per virtù di questo cavillo processuale, che non gli consentì di mettere in essere i fatti che sussistevano e che dimostravano le colpe che autorizzar dovevano la separazione.

Ora, è lecito chiedere: è morale tutto questo? Che cosa ne devono pensare tutti coloro che non s'addentrano nelle quisquiglie processuali e vedono invece che la giustizia si presta a siffatte schermaglie?

Poichè, il Senato mi dimostra tanta cortese benevolenza, ricorderò, fra tanti che potrebbero riferirsi in sostegno della tesi da me propugnata, altro triste episodio processuale.

Una donna maritata prestò malleveria per il proprio marito affinchè questi potesse ottenere un prestito di cui abbisognava da un Istituto. Parecchio tempo appresso nelle aule giudiziarie sorse il dibattito se l'autorizzazione giudiziale necessaria alla moglie per obbligarsi solidalmente con il marito dovesse essere impartita dal Tribunale con la forma della sentenza o con quella del decreto.

Non ho d'uopo di spiegare a voi che mi siete maestri, che l'unica differenza stava in questo: che se si trattava di sentenza occorreva che il provvedimento emanato sempre in Camera di Consiglio portasse le tre sottoscrizioni dei giudicanti, mentre con la forma del decreto bastava la sola firma del presidente e quella del cancelliere. Il marito era stato già inteso ed aveva anzi firmato il decreto.

Il marito non pagò l'effetto ed il creditore dovette agire contro la moglie. Questa trovò un valente patrono, di quelli che amano le questioni eleganti di procedura, che comparve in giudizio davanti allo stesso tribunale, notate bene, che aveva emanato il decreto, a sostenere che era nulla l'autorizzazione impartita perchè la Cassazione aveva deciso di recente mutando la costante sua giurisprudenza, che simili provvedimenti devono essere emanati in forma di sentenza. E quel tribunale, che aveva commesso l'eventuale errore, venne alla stretta dei conti a dire al creditore: Io tre mesi fa ho sbagliato, voi creditore portatene la conseguenza. Pochi mesi dopo, badate, la giurisprudenza mutava e si riconosceva come per lo passato la piena validità del decreto.

Ora, io domando, onor. ministro, non le pare che ella farebbe opera assai saggia, assai buona se volesse far in modo che il Codice di procedura non si presti a codesti armeggi che screditano la giustizia, che ne fanno perdere la fede, e che contribuiscono a far sì che i nostri giudici perdano un tempo prezioso e che potrebbe essere speso assai meglio in un lavoro più fecondo anzichè nel risolvere simili quisquiglie che si ripetono con troppa frequenza e che potrebbero dirimersi con un tratto di penna.

Si prendano in esame le questioni più dibattute, che si prestano a simili eccezioni; si provveda con chiare disposizioni a correggerle e si farà così opera saggia e provvida ed il paese ne sarà certo riconoscente.

Ed i precedenti non fanno ostacolo per certo

a che si possa provvedere con questo metodo di ritocchi o di chiarimenti.

Al codice di procedura civile furono in parecchi incontri portate non lievi modificazioni. Con la legge 12 dicembre 1875 si provvide a regolare la materia dei conflitti di giurisdizione; con la legge 28 novembre 1887 si portarono modificazioni sull'intervento del Pubblico Ministero in materia civile; con le leggi 16 giugno 1892 e 28 luglio 1895 si sono emanate nuove disposizioni che modificano la competenza dei conciliatori. La nuova riforma, certo apprezzata, del procedimento sommario, attuata con la legge 31 marzo 1901 e con il regolamento 31 agosto 1901, è stata innestata sul tronco della procedura civile, e questa riforma con lievi modifiche, con l'imporre, ad esempio, alle parti l'obbligo di depositare i documenti entro certi rispettivi termini, per modo che queste siano in grado prima della discussione di conoscerli e di conoscere ad un tempo le eccezioni che verranno spiegate, potrà essere cosa efficace.

Del resto, anche in materia di diritto civile si sono già portate non lievi modificazioni a varie disposizioni del Codice. Con la legge 13 giugno 1912 si impartirono nuove norme relative alla cittadinanza. La legge 22 giugno 1905 modificò l'articolo 1831 del Codice civile nei riguardi della misura dell'interesse.

Si presentarono progetti di legge che tendono a modificare le disposizioni relative alla ricerca della paternità, altri per modificazioni agli articoli 1866-67 sulla responsabilità degli albergatori; quindi questi precedenti dimostrano che nulla vi ha che faccia ostacolo perchè siano presi quei provvedimenti che valgano a portare modificazioni a qualche disposizione per meglio chiarirla.

Quando il magistrato, per effetto delle modificazioni invocate e di tante altre che io tralascio dall'enumerare, sarà alleggerito di questo ingombrante peso che lo aggrava, potrà assai più sollecitamente emettere le sue decisioni, risolvere con maggior studio le questioni che costituiscono il merito della causa, non disperderà il suo tempo e le sue forze in ricerche noiose e pazienti per risolvere certe oziose eccezioni processuali che non hanno lo scopo di costituire efficaci garanzie per le parti litiganti ma si ispirano assai spesso ad intenti defatigatori.

Semplificata, corretta, ritoccata che sia la procedura, avrete reso persuasi gli onesti contendenti che si può accedere al tempio della giustizia per ottenerla, senza essere prima oppressi con le multiformi eccezioni che consigliano e costringono di frequente la parte assistita dal buon diritto ad abbandonare il litigio, perchè non le avvenga, dopo noie infinite di non raccogliere alcun frutto dalla vittoria, con tante ansie conseguite.

L'onorevole Scialoja l'altro giorno riferì un episodio, quello di quel forestiero o cittadino che fosse, che preferiva essere tratto in giudizio dinanzi l'autorità giudiziaria di Vienna piuttosto che dinanzi le autorità italiane, per veder risolta una questione civile o commerciale che in suo confronto era stata iniziata.

Permettetemi che a persuadere della ragionevolezza di questa manifestata preferenza io accenni a qualche particolare sul sollecito svolgimento dei giudizi davanti quei magistrati.

Or non è molto, presso il tribunale di Trieste, si discuteva una causa di *stallie* o *contro stallie*. Il convenuto eccepiva, a quanto mi si narrò, la validità od autenticità di una polizza della Società del Lloyd Austriaco. Se questa eccezione fosse stata prospettata davanti ai nostri magistrati, si sarebbe dovuto far luogo alla verifica della scrittura e Dio sa quante pronuncie interlocutorie sarebbero occorse. Ivi invece il presidente, a quanto mi si riferì, di fronte alla sollevata eccezione telefonò alla direzione del Lloyd: per sapere se fosse vero che la polizza era stata così rilasciata, ed invitava il rappresentante della società a rispondere o a presentarsi subito dinanzi il tribunale. La risposta che confermava la autenticità della polizza tosto si ebbe, ed il litigante, che probabilmente con la dedotta eccezione sperava di guadagnare del tempo e di frustrare i legittimi diritti del suo avversario, non riuscì nell'intento.

Del pari, se i litiganti discutendo la causa, propongono si faccia luogo ad una perizia; mentre da noi, ove non vi sia l'accordo, sarebbe necessaria una sentenza, con successiva notifica, citazione del perito per fissazione del giorno per la prestazione del giuramento per l'inizio delle operazioni peritali, ivi invece viene tosto chiamato il perito in udienza, e, se è agevole di farlo, questi risponde immediatamente al quesito proposto e la causa può così

con la maggiore sollecitudine, spesso nella stessa udienza, essere definita, con sommo prestigio della giustizia e con grande vantaggio delle parti.

Quando sarà dato a noi patroni di avere il conforto di dire ai nostri clienti, che le loro questioni potranno essere con tanta sollecitudine esaurite e che non si richiederanno più mesi e mesi per ottenere l'ammissione di una prova?

Nella perspicua relazione dell'Ufficio Centrale sul progetto del 1912 sul giudice unico, per dimostrarne i vantaggi, si sono vantati i pregi dei giudizi pretoriali, e a mettere in luce la sollecitudine con cui questi si svolgono si è fatto richiamo alle statistiche. Ma badiamo, onorevoli colleghi, che quelle statistiche spesso non corrispondono con la realtà, poichè non vi è procedimento che si svolga dinanzi alle Preture, ove siavi qualche contestazione, che non si protragga per mesi ed anni, quando il convenuto abbia l'intento di ritardare la decisione. I differimenti infatti ivi si moltiplicano; ogni produzione di scrittura richiede un rinvio per la risposta e con ciò si va all'infinito, ed i pretori sono impotenti a reprimere siffatti inconvenienti.

Con l'attuazione del giudice unico dinanzi ai Tribunali, e con la successiva applicazione del decreto 27 agosto 1913, questi continui rinvii si moltiplicarono, perchè vi fu prima la serie dei rinvii dinanzi al presidente, poi la serie di quelli dinanzi al giudice. Non si può disconoscere però che non poche disposizioni che in quel decreto si leggono avrebbero potuto fare ottima prova e gioverebbe di conservarle.

Ad esempio, la chiamata delle parti dinanzi al giudice, quando egli si accorga che la conciliazione possa agevolmente raggiungersi, è una disposizione assai saggia che dovrebbe essere conservata; la chiamata degli avvocati dinanzi allo stesso giudice per dare schiarimenti ove occorran o quando rilevi qualche irregolarità negli atti, è del pari un ottimo provvedimento che evita pronuncie ordinarie. Così in materia di giudizi di esecuzione e di graduazione furono dettate disposizioni che dovrebbero essere, con lievi modificazioni, conservate ed inserite nel codice.

E, poichè si parla di ritocchi, raccomanderei all'onorevole ministro di non dimenticare la disposizione di cui l'art. 234 del Codice pro-

cedura civile, che riguarda la produzione delle liste testimoniali. È una questione che per verità non dovrebbe più sollevarsi e che si dibatte da tanto tempo; quella, cioè, se l'indicazione e notificazione dei testi da assumersi debba esser fatta cinque giorni prima dell'esame dei rispettivi testi, o cinque giorni prima dell'inizio della prova. La giurisprudenza non è conforme, per cui in alcune regioni del Regno è mestieri di compilare in modo definitivo la lista con l'inclusione dei nomi di tutti i testi, e ciò perentoriamente cinque giorni prima del principio della prova: in altre regioni, ove si propugna un principio opposto, i testi possono, in corso della prova, venire presentati; il che spesso vien fatto con meditato accorgimento, ciò che non contribuisce per verità al sincero risultato della prova, senza dire dello sconforto e della sorpresa che provano le parti nel rilevare una disformità così grave di trattamento da tribunale a tribunale, mentre applicandosi la stessa legge ciò non dovrebbe verificarsi.

Non si disconosce che il diritto giudiziario è scienza e di grande importanza e che si fonda sopra elevati principii filosofici e giuridici, ma certo si è che la procedura dovendo essere il mezzo per raggiungere più sollecitamente il fine del riconoscimento del diritto, deve contenere disposizioni precise, semplici e non dubbie o che non diano adito alla moltiplicazione dei litigi.

Vivo plauso io devo pur fare alla proposta dell'onorevole ministro, accettata dall'Ufficio Centrale, che nei giudizi penali dinanzi le Corti queste si svolgano come per lo passato con l'intervento di quattro consiglieri. Mi permetto di dissentire dall'illustre senatore Garofalo, che ha or ora sostenuto, presentando anzi un emendamento, che sia tenuto fermo il numero di tre nella composizione del collegio.

Non è a dimenticare che nel giudizio penale la parità deve sempre tornare a favore anzichè a danno dell'imputato e che più largamente devono essere dettate le norme che tornino a suo beneficio.

Con il sistema dei tre consiglieri in materia penale davanti alla Corte di appello si può giungere all'inconveniente che un imputato il quale sia stato, ad esempio, assolto in primo grado con voto unanime di tutti e tre i giudici e che abbia avuto, essendosi appellato il Pubblico Mi-

nistero; uno dei tre consiglieri favorevoli per la conferma, può, in definitiva, essere condannato per *due* soli voti contrari contro *quattro* favorevoli.

Non nego che, pur col sistema dei quattro giudicanti, si possano avere decisioni a favore dell'imputato mentre prevaleva il numero dei componenti i due collegi che si pronunciarono per la condanna, ma egli è certo che l'imputato è in condizioni migliori ove si ritorni all'antico numero di quattro come si propone.

Nè parmi che a sostegno della proposta del senatore Garofalo si possa aggiungere che il voto dei due consiglieri contrari deve prevalere al voto superiormente numerico, per la maggiore autorità dei detti magistrati, poiché questo principio non sarebbe da ammettersi, dovendosi ritenere che i giudici di primo grado che assisterono allo svolgimento della causa abbiano pronunciato con uguale coscienza e scienza dei magistrati d'appello.

Un'altra proposta, riguardo alla quale non ho il coraggio di presentare un emendamento, ma sulla quale desidererei sentire il parere autorevole dell'onorevole ministro, si è quella del ripristino dei due giudici nei processi che si svolgono dinanzi le Corti d'assise.

Per la legge 14 luglio 1907, art. 10, la Corte d'assise è ora composta del presidente e dei giurati, essendo stati soppressi i due giudici che prima costituivano il collegio. Anche a questa modificazione si è pervenuti adducendo che i due giudici non contribuivano efficacemente, che non servivano a controbilanciare l'autorità del presidente e nulla aggiungevano.

Invero, è proprio dinanzi le Corti d'assise che così nell'interesse dell'accusa come in quello della difesa si ravvisa il vantaggio del giudizio collegiale.

In quei procedimenti il bisogno della collegialità appare assai manifesto, sia per rafforzare l'autorità del presidente di fronte alle intemperanze od eccessività delle parti, sia d'altro canto per porre un argine al pur possibile soverchio autoritarismo del presidente stesso. Con l'abolizione del giudizio collegiale dinanzi le Assise non è più reso agevole alle parti di discutere con la forma incidentale una questione processuale, quando il presidente abbia già manifestato il suo parere in proposito.

A che giova sollevare incidente quando certo

è a presumere che la risoluzione non sarà per essere disforme dal pensiero già manifestato dal presidente? Sarebbe ingenua pretesa il ritenere di convertire d'un tratto il magistrato che si è compromesso dinanzi al pubblico, enunciando il suo avviso, per le argomentazioni che in forma d'incidente le parti potranno dedurre e assai spesso ripetere.

D'altro canto, non è a dimenticare che nei giudizi di Assise si applicano pene che per il nostro Codice spaziano in modo assai largo dal minimo al massimo. Ad esempio, nel caso di imputazione di omicidio premeditato con la scusante della semiresponsabilità, la pena può variare dai 6 ai 24 anni.

Ora, mentre si riconosce che debba esservi il giudizio collegiale per applicare pene tanto inferiori, non dovrebbe concedersi che al solo presidente fosse lasciato il giudizio riguardo alla pena nei reati di così grave momento. È vero che nei giudizi d'Assise l'affermazione della colpeabilità spetta esclusivamente ai giurati; ma anche la questione dell'applicazione della pena non è certo lieve, ed il presidente nel commisurarla può involontariamente essere influenzato dall'impressione sua personale, che potrebbe non essere sempre perfettamente equa.

La soppressione dei due giudici a dir vero non ha trovato esaurienti ragioni che la giustifichino, all'infuori di quella di conseguire un lieve risparmio di spesa; ma la questione parmi sia troppo grave e delicata da non dover essere subordinata all'economia di poche migliaia di lire.

Forse si dirà che la proposta del ripristino del giudizio collegiale dinanzi la Corte d'assise porterebbe la necessità di modificazioni al vigente nuovo Codice di procedura penale, ma poichè fra breve dovremo forse occuparci anche di ciò, io confido che l'onor. ministro, che si è mostrato ora tanto sollecito nel voler ristabilito il principio della collegialità, troverà conveniente di farne l'applicazione anche nei giudizi d'Assise.

Una sola parola desidererei aggiungere relativamente alle proposte dell'Ufficio Centrale per quanto si riferisca alle tabelle A e B, annesse al disegno di legge. L'Ufficio Centrale, in pieno accordo con l'onor. ministro, ha creduto fosse sufficiente aggiungere alla categoria:

« Giudici sostituiti e pretori », che giusta la pianta organica attuale porta un numero di 2850 posti, altri 200, elevando così il numero a 3050 con una spesa maggiore di lire 1,175,000.

E sta bene; ma per quanto si attiene al personale delle Cancellerie, i provvedimenti proposti non mi sembrano sufficienti. L'onorevole ministro Finocchiaro-Aprile con il progetto che egli aveva presentato allo scopo di togliere o diminuire il disservizio negli uffici giudiziari, proponeva all'uopo un aumento di 175 posti oltre il richiamo dei sessantasette funzionari che ora si trovano applicati negli uffici del casellario e della statistica (il che significava portare un aumento di 242 posti).

L'onorevole ministro Dari nel suo progetto propose un aumento di 13 aggiunti cancellieri e la creazione di 20 posti di ispettori ed il richiamo dei 67 applicati agli uffici di statistica e al Casellario, complessivamente portando un aumento di 100 posti.

L'Ufficio Centrale propone invece il solo aumento dei 13 posti di vicecancellieri; non richiama i 67 applicati del Casellario e della statistica e preferisce di fissare il numero degli aggiunti vicecancellieri a 1800 di prima classe, 900 di seconda, sopprimendo la terza categoria, mantenendo lo stipendio a lire 1800 per quelli di prima classe ed a lire 1500 per quelli di seconda, accontentandosi di aumentare il numero di soli 13 posti.

Ora, onorevoli colleghi, io temo che di fronte alle constatate e deplorate irregolarità che si verificano nei servizi presso il maggior numero dei tribunali ed in molte preture, non si provveda in questa maniera in modo sufficiente ai necessari rimedi.

A Venezia, ad esempio, ci accade assai di frequente che i giudici non trovino i vice cancellieri o gli aggiunti, che li assistano per la redazione degli atti, che richiedono l'intervento di quei funzionari. Vi sono sentenze che non si rilasciano con la necessaria sollecitudine, perchè non vi è il personale che all'uopo provveda, come non può provvedersi al sollecito rilascio dei verbali di prove, per cui avvengono inconvenienti che sarebbe doveroso di togliere o almeno di attenuare.

In un memoriale, che le Curie venete hanno presentato all'onorevole ministro, or non è molto, furono dettagliatamente esposti tutti gli inconvenienti che si sono manifestati nei 14 tribunali

della regione Veneta e nelle diverse preture, derivanti principalmente dalla deficienza del personale giudicante e del personale d'ordine.

Per ricordarne uno solo, basti accennare che presso la pretura urbana di Venezia, quando, parecchi anni or sono, essa pronunciava soltanto circa 2000 sentenze all'anno vi erano sei funzionari di cancelleria; nel 1913, mentre le sentenze sono salite a circa 8000, il numero di quei funzionari fu ridotto a tre con un amanuense, perchè il quarto funzionario che figurerebbe applicato, presta la sua opera invece in altro ufficio. E di questa deficienza di personale non ne ritrae beneficio l'Erario, perchè mentre quella pretura rendeva al Governo, per multe e spese, parecchie migliaia di lire all'anno, l'esazione di quei proventi non può ora esser curata con la necessaria diligenza per la mancanza del personale.

Per cercare che questi gravissimi inconvenienti non si perpetuino, nè si acuiscono, io avrei acceduto assai più volentieri, in questa parte, al progetto dell'onor. Finocchiaro-Aprile, poichè esso apportava un sensibile aumento al personale di cancelleria. Ma mi sento sussurrare che le strettezze finanziarie non concedono maggiori aggravii.

Ora, consentite che in ordine a tale obbietto io mi associ alle autorevoli parole testè pronunciate dal senatore Parpaglia, a quelle altrettanto autorevoli del senatore Scialoja, per dire che sarebbe tempo che, per quanto si attiene al buon ordinamento giudiziario, si smettesse di mettere sempre dinanzi la questione pregiudiziale delle esigenze del bilancio.

Alle esigenze del bilancio è doveroso fare omaggio, ma i pubblici servizi e principalissimo quello delle amministrazioni della giustizia non debbono subire nocumento.

Oggi venne presentato al Senato un progetto per l'aumento degli stipendi corrisposti ai professori delle scuole medie, e noi lo voteremo; fra pochi giorni altro ne verrà presentato che porterà sensibili benefici alla classe dei ferrovieri con non lieve aggravio delle nostre finanze, e noi lo voteremo; ma non dimentichiamo, non lo dimentichi l'onorevole ministro, che vi sono altre classi, le quali hanno altrettanti diritti e solo perchè sono più discrete nelle loro pretese, solo perchè non si

agitano, non debbono essere disconosciuti i loro diritti.

Con lodevole riserbo, che certo torna ad onore dell'illustre relatore dell'Ufficio Centrale, si è di sfuggita accennato che nessun aumento da anni ed anni venne portato agli stipendi assegnati ai capi delle Corti supreme.

Invero, il rilievo dovrebbe essere raccolto, ed io che non ho alcun vincolo diretto od indiretto con funzionari della Magistratura, sento sommamente il dovere di proclamare che è certo inadeguato alle alte funzioni che esercitano, che i capi delle Corti supreme, che rappresentano il grado più elevato nella gerarchia giudiziaria, conseguano uno stipendio che equivale presso a poco a quello che viene corrisposto ad un direttore di una Banca popolare di provincia. È vero che in compenso della esiguità dell'assegno venne ai più elevati magistrati concesso di fregiare il loro copricapo con *tre grossi galloni d'oro*; ma bando alla cecità, dovrebbe per verità ravvisarsi decoroso che quegli altissimi funzionari, che hanno spesa tutta la loro vita al servizio del loro paese ed i cui meriti preclari furono indubbiamente accertati, avessero un riconoscimento più tangibile della stima e della gratitudine che il paese loro tributa e non lasciare, ciò che è peggio, che giunti al settantacinquesimo anno di età, costretti ad abbandonare gli altissimi seggi tanto degnamente da essi coperti, sia falcidiato di circa la metà quell'assegno, che loro viene corrisposto a titolo di pensione.

Anche questo problema dovrà presto essere studiato dal Parlamento se, come per certo, gli sta a cuore il prestigio e la dignità di quella autorità giudiziaria, a cui è affidata la mansione più delicata e più nobile, quella di rendere giustizia.

Si provveda, con animo cordiale, a sollievo delle classi diseredate e che più vivamente reclamano, ma non si dimentichino pur quelle che nel silenzio soffrono privazioni non lievi che studiosamente nascondono ma che quotidianamente si fanno più acerbe. Di queste mi serie molte, purtroppo, se ne riscontrano anche nella famiglia giudiziaria. È dovere di provvedere e riparare, ed il paese applaudirà.

Onorevole ministro, non si dimentichi l'antico precetto: *Unum facere et alterum non omittere!* (Approvazioni vivissime. Molte congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Bensa.

BENSA. Onorevoli senatori. All'aprirsi della discussione generale, l'onor. Guardasigilli si compiaceva della nessuna opposizione incontrata sul punto fondamentale dell'attuale disegno di legge, che consiste nel ritorno dal giudice unico al giudice plurimo nei giudizi di prima istanza. Ed egli diceva cosa verissima.

Io ho ascoltato attentamente i diversi oratori che si sono fin qui succeduti, e francamente mi aspettavo (ma fu vana l'attesa) che una qualche nota discordante sorgesse.

Non è da me che questa possa attendersi, perchè non appena il disegno, che diventò poi la legge, della cui modificazione oggi si tratta, fu conosciuto, io non mancai di esprimere pubblicamente il mio contrario avviso, e se non fui qui a spendere la mia modesta parola e a darò il mio voto in senso contrario a tale disegno di legge, ciò fu soltanto perchè in quel tempo giacevo a letto infermo. Ma attendevo che qualcuno dei molti onorevoli colleghi, che a quella legge diedero il suffragio favorevole, si opponesse ora alle proposte del Governo, perchè, diciamolo francamente, il giudice unico non è così oscuro ed umile defunto da meritare questo funerale di quarta classe.

Mi compiacqui almeno di sentire gli egregi colleghi Lucchini, Garofalo e Parpaglia affermare che non è tanto il principio del giudice unico quello che sollevò contro di sé la pubblica opinione e soprattutto l'unanimità delle curie forensi italiane, quanto piuttosto la maniera con cui tale principio fu applicato.

Chi era convinto fino al profondo dell'animo della eccellenza del giudice unico, era certamente l'onor. Finocchiaro-Aprile, il quale a tutti coloro che censuravano la legge e la sua attuazione, rispondeva con l'accusa di misoneismo. Diceva egli: è naturale che non si accetti volentieri un mutamento così profondo di metodo o di forma. L'uomo è un animale abitudinario; ma col tempo vi ci assuefate.

Veramente, andar proprio a trovare i misoneisti nella classe degli avvocati, che hanno sempre dato alla storia i più arditi e qualche volta i più turbolenti dei novatori, non era cosa sociologicamente esatta. E d'altra parte in quello che tale affermazione poteva avere di vero, essa conteneva, a mio avviso, una condanna della

avvenuta innovazione; perchè non bisogna dimenticare che il diritto processuale, parte tanto importante e momentosa del nostro diritto pubblico, ha pur sempre una ragione di mezzo a fine, non è fine a se stesso, è un diritto formale per la migliore attuazione, realizzazione e tutela del diritto sostanziale; ed allora il rispetto alle tradizioni in questa materia vale qualche cosa, ogni qualvolta i vecchi strumenti non si addimostrino talmente arrugginiti, talmente in contraddizione con le esigenze del momento attuale, da dover senz'altro essere abbandonati. Dato anche in materia di mezzi formali, che i vantaggi o gli inconvenienti si equilibrino, allora sarà sempre meglio attenersi all'antico.

Perchè, naturalmente, l'abitudine di ricorrere a questi strumenti, la avvenuta risoluzione pratica di una grande quantità di questioni che non ingombrano più il retto cammino, la possibilità di intenderci parlando tutti un medesimo consueto linguaggio, rappresentano una apprezzabile facilitazione.

Per parte mia, sono, come dicevo, un convinto fautore della collegialità, anche in linea di principio. Io ritengo che essa costituisca una garanzia per le parti e per gli stessi giudicanti. Se, come vuoi, talora in pratica la collegialità venga ad essere più apparente che reale, si procuri di rimediarvi; spetta ai capi dei collegi impedire le male costumanze a questo riguardo, e il più delle volte provvederà la stessa reazione automatica delle cose. Sia pure invero che in certi casi il relatore si trovi ad essere un giudice unico, è certo che tutte le volte che l'importanza o giuridica, o economica, o politica, o morale della questione, richiami l'attenzione dei giudici, la collegialità risorge da sé.

Certo è però che, se si hanno dei buoni giudici ed una buona procedura, anche col giudice unico si possono ottenere degli eccellenti risultati. E nelle Nazioni dove questa funzione è attuata ed entrata nello spirito popolare vi sarebbe tanto poca ragione di abolirla, quanto poca ve ne era presso di noi di abolire il giudice collegiale per sostituirvi il giudice individuale. Ma in realtà io sono convinto di questo, e mi pare che siffatta opinione sia anche condivisa da tutti gli onorevoli colleghi che finora si sono occupati dell'argomento: se nonostante le ponderose o dotte osservazioni che si sono sentite

contro l'istituto del giudice unico quando si discuteva la legge del 1912, questa fu adottata a grande maggioranza dai due rami del Parlamento, ciò dipese non solo dal grande prestigio parlamentare del Ministero che lo proponeva, ma anche soprattutto dal fatto che quel disegno di legge si presentava come l'unico mezzo possibile di conseguire qualche miglioramento alle condizioni economiche della Magistratura, così sproporzionate all'altezza morale e sociale della funzione che essa compie.

È il vantaggio si ottenne, ed era voluto anche da quelli che avevano presente la impossibilità di ottenerlo colla riduzione del numero, mantenendo ad un tempo un buon funzionamento dell'ordinamento giudiziario e della procedura. Perchè tutti sapevano e tutti sappiamo, e ne vediamo ora al caso pratico la verità, che in questa materia non si torna più indietro. Ormai quel tanto di vantaggio economico che la Magistratura ha ottenuto è irrevocabile, ed io credo che molti abbiano votato quel disegno di legge pur pensando che esso non avrebbe avuto lunga vita, ma trovandosi dinanzi a questa condizione di necessità, per dare a quei magistrati una parte di quello che loro legittimamente spettava.

Di questo mi compiaccio e desidero che l'opera sia compiuta, e lo desidero, associandomi ai colleghi Garofalo e Diena nell'auspicare una meno indecorosa retribuzione per coloro che ricoprono gli elevati gradi della Magistratura, e che ormai (paragonando i loro emolumenti a quelli che erano in un momento in cui il valore di scambio della moneta era tanto maggiore dell'attuale) ci rappresentano una specie di proletariato delle alte classi sociali.

Perchè si credette allora da molti che questo miglioramento, nei limiti in cui lo si conseguiva, potesse essere senza danno della giustizia attuato con una riduzione nel numero dei magistrati? Per un ragionamento molto semplicista. Parve che facendo sedere uno dove prima sedevano tre, tre dove prima sedevano cinque, cinque dove prima sedevano sette, l'aritmetica più elementare facesse comprendere che alla riduzione effettiva si arrivava.

Ma questa illusione rappresenta un po' a rovescio quella di un tale che diceva: se attaccando ad un treno una locomotiva si fanno 60 chilometri l'ora, attaccandone due se ne fa-

ranno 120, attaccandone tre se ne faranno 180, e così via di seguito.

Non si pensò che nello sedi importanti già fino da allora i magistrati, come corrispondevano all'organico vigente, erano sopraaccarichi di lavoro, erano giunti al punto di saturazione, per cui, tanto se si mettevano a lavorare tutti quanti in un solo ambiente, quanto se distribuiti in altrettante camere, i risultati non potevano essere che gli stessi.

Certo, si poteva ottenere un tal quale risparmio in questo, che la non necessità della presenza contemporanea di tutti i magistrati ad una determinata udienza poteva dare a loro qualche ora disponibile di più; ma quando si pensò a tutti gli altri inconvenienti compensativi che risultavano dalla necessità di avere disponibili un maggior numero di ufficiali giudiziari, un maggior numero di ufficiali di cancelleria e un numero più grande di locali, quel che si veniva a perdere era molto di più di quel che si guadagnava per l'altro verso. Comunque sia, è anche indubitato che questi inconvenienti, i quali erano inseparabili dal principio adottato dalla legge, si acuirono viemaggiormente per l'ibridismo che sta a fondamento della legge stessa, per cui tutti questi giudici unici continuavano a far parte di un collegio: e si dovette necessariamente creare una procedura, la quale fa rappresentare una parte al presidente ed una parte al giudice, raddoppiando così inutilmente le incombenze e creando una indicibile perdita di tempo.

La necessità, in cui si trovarono i redattori del regolamento, di inquadrare, come è notato nelle due relazioni ministeriale e dell'Ufficio centrale, il giudice unico nella persistenza di un tribunale collegiale e di un Codice di procedura fatto per i tribunali collegiali, rappresentava un problema insolubile per massima parte e che non fu risolto. E diciamolo pure senza reticenza, non solo il regolamento processuale fatto per l'applicazione della legge andò incontro a tutti gli inconvenienti che erano inevitabili e che nascevano dallo squilibrio logico che aveva presieduto ad essa legge, ma ve ne aggiunse di suo, tanto che a lato di alcuni elementi buoni, come quelli che rilevava or ora il collega Diena, si ebbero delle statuizioni che erano la negazione di ogni opportunità pratica, e le parti ed i loro procura-

tori furono ridotti, con una serie di andirivieni da una udienza all'altra, furono ridotti, dico, ad andare a caccia del giudice introvabile, che non era più il tribunale, il quale si trova all'udienza, o col quale si comunica a mezzo della cancelleria, ma che era l'individuo da scovarsi sulle scale, nei corridoi o a casa, per domandargli una procedura nuova per ogni causa; perchè tutto era ed è abbandonato all'arbitrio, perchè è il giudice che deve fissare i termini per arrivare alla discussione e può sempre riaprirli: si cambiano i criteri da giudice a giudice, da causa a causa, mentre la certezza del diritto è il supremo dei beni giuridici, lo diceva quel grande sovversivo che era Ferdinando Lassalle. La incertezza più completa è diventata la padrona assoluta della nostra procedura civile, ed è così che noi ci troviamo per forza di cose costretti a ritornare all'antico.

Certo, questo ritorno all'antico è il ritorno ad una legge processuale molto invecchiata. Anch'io però, come il collega Diena, trovo troppo aspro il giudizio che ne faceva l'altro ieri il mio amico senatore Scialoja. Egli parlò del nostro Codice di procedura quasi come di una vergogna italiana! Certo è un Codice fatto in tempi in cui i mezzi di comunicazione, sia per le persone, che per le notizie, non erano quelli di oggi; certo l'Italia ha fatto dei passi e il modo di convivenza sociale si è talmente mutato, che non è più paragonabile con quello di un tempo.

Ma, credetelo pure, onorevoli colleghi, anche col nostro difettoso Codice di procedura, c'è mezzo di andare avanti e di non eternare i giudizi, come anche con la legge austriaca, citata a modello, c'è modo di fare processi eterni; ed ho sentito dei colleghi di quella nazione muoverne le più aspre lagnanze.

Sono gli uomini che sono sempre gli stessi, sono le costumanze giudiziarie, è lo spirito litigioso delle parti, degli avvocati, e qualche volta anche la negligenza dei magistrati, che riunendosi insieme, perpetuano quei processi che con diversa condotta potrebbero essere più facilmente liquidati.

Ed un altro punto non dobbiamo trascurare: la rapidità della procedura è una gran bella cosa, ma anche la giusta, onesta tutela dei diritti delle parti, la protezione da ogni sorpresa,

la facilità per rimediare agli errori debbono premere a colui a cui sta a cuore la retta amministrazione della giustizia.

Il collega Diena or ora rammentava il fatto del presidente del tribunale di Trieste, che di fronte alla impugnazione dell'autenticità di un documento proveniente da non so che *Lloyd*, telefona senz'altro al direttore del *Lloyd* stesso.

Certamente, in questo modo si è avuta, in maniera non dubbia, la nozione della verità, si sono risparmiate spese e lungaggini, e la giustizia ha guadagnato. Ma se laggiù, al telefono, in attesa di una telefonata di questo genere, ci fosse stato un fattorino qualunque d'accordo con la parte interessata, e in malafede fingendosi il direttore, avesse detto: Il documento è perfettamente regolare, ed invece il documento non fosse stato tale; dopo intervenuta la sentenza bisognava, quanto meno, perdere molto tempo per ottenere che questa sorpresa alla giustizia venisse corretta.

Questo è sempre possibile, è l'eterno duello in materia processuale fra la sicurezza e la scietà della giustizia e la speditezza dei suoi passi, quello che fa sì che si debba continuamente venire a qualche compromesso; compromesso che evidentemente non può contentar tutti, e che in certi determinati casi può andare a danno piuttosto dell'uno o dell'altro di questi concetti antitetici.

Ma, ripeto, il nostro Codice di procedura aveva un istituto, secondo il mio avviso, eccellente; era quello del vecchio giudizio formale, che è stato quasi del tutto soppresso; il quale, abbreviato nei termini, reso più svelto colla eliminazione di certi ostacoli incidentali e via dicendo, poteva permettere alla parte volenterosa di raggiungere abbastanza presto, non solo la discussione all'udienza, ma una vera e propria chiusura dell'istruttoria, che crea un quasi contratto giudiziale su quello che deve formare oggetto di controversia, e protegge i litiganti da ogni sorpresa, salvandoli dagli attacchi dell'ultima ora.

È perciò che io non potrei non associarmi al concetto che l'onor. Diena espone, cioè che nella futura riforma della nostra procedura possa essere per avventura preferibile il sistema delle modificazioni parziali, le quali permettono di eliminare gli inconvenienti riconosciuti senza crearne dei nuovi insospettati, e che solo l'at-

tuazione pratica potrebbe più tardi rivelare; quel sistema che si è già in parte seguito senza seri inconvenienti e che soprattutto dovrebbe cominciare da quella che, non solo in materia di procedura, ma in tutte le materie del diritto, è una necessità della convivenza sociale, e cioè da una buona serie di disposizioni legali interpretative, le quali, decidendo questioni annose che si perpetuano attraverso la giurisprudenza e in chi l'unanimità dei magistrati non si è ancora raggiunta e non si raggiungerebbe mai, decidendo queste questioni in un senso o nell'altro, ma in modo che le parti raggiungano la sicurezza del loro diritto, impedisca la perdita di tempo del rinnovarsi delle discussioni e dia un indirizzo sicuro a coloro che debbono accedere alla Magistratura del loro paese.

Per esempio, per accennare alla famosa questione della lista unica o della lista multipla della prova testimoniale, non cascherà il mondo tanto se si adotterà l'uno che l'altro sistema, ma bisogna sapere quale sia il sistema da seguire: così si disputa se in certi casi il termine per appellare sia di quindici o di sessanta giorni, ma lo dica alla buon'ora il legislatore: così per uscire anche dal campo processuale le cassazioni non sono d'accordo in materia di successione di fratelli unilaterali, se la loro quota sia la cosiddetta quota di fatto o la quota di diritto; la giustizia assoluta non si velerà il volto tanto se si adotti il sistema della quota di fatto quanto se si adotti quello della quota di diritto, ma bisogna saperlo. E così pure, onorevole Guardasigilli, poiché siamo ad esprimere dei desiderata a cui questa questione in qualche modo porge il destro, io credo che senza fare delle *instaurationes ab imis*, qualche vantaggio di sfollamento dei processi lo si potrebbe ottenere da innovazioni legislative, che non toccherebbero il fondamento dell'ordinamento giudiziario e della procedura. È stato detto da molti ed è anche nell'animo di tutti: vi è la vecchia questione del mutamento delle circoscrizioni giudiziarie. Ci vuole un grande coraggio governativo ed un grande coraggio elettorale per poterla affrontare, ma il giorno verrà in cui a costo di abbruciare sul rogo degli interessi locali, il ministro della giustizia dovrà porre il problema al Parlamento. E vi sono tante altre circostanze, generalmente poco avvertite dal pubblico, che concorrono a questo ingorgo della

canalizzazione giudiziaria. Per esempio, vi sono delle autorità giudiziarie avanti a cui le cause d' infortuni sul lavoro rappresentano il 20, il 25 e perfino il 30 per cento della totalità delle cause civili. E tale genere di cause crescerà sempre, specialmente se si verrà all' assicurazione agricola; le vedremo allora raddoppiate. Ora, che cosa impedirebbe che, come si è fatto in materia di emigrazione, si stabilissero a questo proposito delle speciali giunte arbitrali con grande semplicità di procedura, con peculiare competenza personale di componenti, facilmente conducente ad una giurisprudenza diurna e costante per l' indole, dirò così, limitata delle controversie che innanzi ad esse si presenterebbero? E così con altri provvedimenti si potrebbe togliere alla Magistratura ordinaria di doversi occupare di ciò che non sarebbe proprio l' oggetto ordinario e specifico della sua missione; dandole in tal modo agio di respirare e di poter compiere, con minor numero di componenti e con minor ritardo, i propri doveri.

Signori senatori, io vi chieggo perdono se mi sono lasciato un po' troppo trasportare quasi fuori dal campo dell' attuale disegno di legge, dalle idee che esso faceva sorgere in me, ed anche da quelle che sono state suscitate dagli egregi miei colleghi, che prima di me hanno preso la parola. Appunto perchè siamo di fronte ad un disegno di legge che ha una ragion d' essere occasionale, ma che si riconnette a tutti gli altri grandi problemi del diritto giudiziario, era impossibile nella discussione non trascendere a questo: viceversa, il disegno di legge tende a rimediare prima di tutto ad un qualche cosa che in modo immediato riguarda l' ordinamento della Magistratura; ve lo dice la stessa redazione del progetto ministeriale, in cui non si era dichiarato da ultimo che si richiamano in vigore le disposizioni del Codice di procedura civile e del Codice di commercio, che erano rimaste abrogate dalla introduzione del giudice unico. L' Ufficio centrale a questo ha provveduto, ma è rimasta nell' intitolazione del progetto di legge una lacuna, e io credo che l' onorevole Guardasigilli e l' Ufficio centrale non avranno nessuna difficoltà, per amore di esattezza e per far comprendere quanto di sostanziale, per lo meno in modo virtuale, si contenga in questo disegno di legge, di fare un' aggiunta alla rubrica: « Disposizioni riguar-

danti l' ordinamento giudiziario e il personale della magistratura ecc. » completandola così: « Disposizioni riguardanti la procedura civile, l' ordinamento giudiziario, il personale della magistratura » ecc. Infatti, appunto quello che non bisogna mai perdere di vista è la connessione strettissima che vi è tra questa necessità a cui si provvede, e la ripercussione che essa può avere sugli istituti processuali. Badiamo, che se anche il giudice unico fosse stato mantenuto, all' aumento dei magistrati si doveva necessariamente venire, appunto per quell' errore di prospettiva commesso da principio. Certo è ad ogni modo che il ritorno al giudice plurimo non permette davvero una diminuzione di magistrati.

Resta in tutto questo un *quid* di doloroso, a cui qualche altro oratore ha già fatto cenno. Non può essere una consolazione per un' assemblea legislativa il dare di frego, a meno di un anno e mezzo di distanza, ad una legge d' importanza così grave, come quella della cui abrogazione attualmente si tratta. Non potrà fare questo, specialmente nella classe dei non giuristi che è la più numerosa, una impressione ottima nel paese. Un senso di stupore, di sgomento prenderà non pochi fra i cittadini italiani, i quali penseranno all' apostrofe dell' Alighieri, contro quella sua Firenze che faceva tanto sottili provvedimenti che a mezzo novembre non giungeva ciò che essa d' ottobre aveva filato. Certamente siamo di fronte ad un esempio classico di instabilità legislativa.

Si parla della mutabilità delle mode femminili, ma il povero giudice unico non ne avrà avuto l' impressione, perchè è nato quando le gonne delle signore erano già strette e corte e sta per scendere nella tomba senza averle viste nè allargarsi, nè allungarsi. (*Si vide*).

Ad ogni modo, non vi è mai troppa fretta nella correzione di un errore, di un errore che andava aggravandosi quotidianamente nelle sue conseguenze pratiche, e che aveva avuto per effetto in moltissimi luoghi di paralizzare la giustizia. Io quindi penso che sia meritata quella lode da ogni parte del Senato rivolta all' onorevole ministro Guardasigilli, per aver avuto il senno ed il coraggio di proporre questo ritorno alla legge di prima. Ritorno alla legge di prima che, lo dico in ordine a qualche emendamento di cui ho sentito far cenno, allo stato

delle cose dovrebbe essere, a parer mio, integrale; perchè si discuterà poi a suo tempo dell'eventuale riforma di ordinamenti giudiziari, in correlazione con le riforme della procedura. Ora non ricadiamo per avventura, sebbene in modo meno intenso, negli stessi inconvenienti che abbiamo precedentemente creati.

L'onorevole collega Garofalo si contenterebbe di mantenere a tre il numero dei votanti nelle cause di appello penali. Apprezzo le ragioni che egli ha detto, senza dividerle tutte, perchè non posso persuadermi che sopra quattro consiglieri d'appello, ce ne siano sempre due lagrimanti di tenerezza per l'imputato e convinti che la loro missione, se non quella di pronunciare l'assoluzione, sia per lo meno quella di addivenire sempre, automaticamente, ad una riduzione di pena. Capisco però che ci siano ragioni eccellenti per mantenere un numero di votanti dispari anche nella giurisdizione di appello, come accade in tutti gli altri casi in cui non è il giudice popolare ma quello togato che si pronuncia, vuoi in materia civile, vuoi in materia penale. Certamente gli inconvenienti che possono derivare dal calcolo del numero dei votanti, sommando quello del tribunale e quello di appello, non sono decisivi; e l'onorevole Diena dimostrava testè che di anomalie numeriche se ne possono verificare tanto nel caso della *reformatio in peius* che nel caso della *reformatio in melius*.

Ma il concetto generale del nostro ordinamento giudiziario, come era prima di questa ultima modificazione, è che nel giudice superiore debba contemporaneamente concorrere a tranquillizzare sul miglior giudizio suo l'opinione della cittadinanza, il requisito di una maggiore anzianità e di una maggiore capacità giuridica, unito a quello del numero maggiore di votanti.

Ed è questa la proporzione costante che si è sempre avuta in tutti gli ordinamenti giudiziari a giudice multiplo, tanto che la stessa legge sul giudice unico ha mantenuto il collegio per giudicare in grado di appello sulle sentenze dei pretori. Onde evidente l'incongruenza: per le cause gravi un solo giudice e per quelle meno gravi tre magistrati. (*Approvazioni*).

Quindi il provvedimento attuale deve accompagnarsi all'affidamento di una più larga riforma; ma per ora quello che ci resta da fare è di recitare il *me poenitet* e tornare indietro.

Io vorrei solo che questo singolare fenomeno a cui abbiamo assistito ed assistiamo, di cui siamo noi stessi gli attori, potesse suggerire qualche opportuno ammaestramento per l'avvenire. (*Approvazioni vicissime*).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I senatori segretari numerano i voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone.

Baccelli, Balenzano, Barracco, Bava-Beccaris, Beneventano, Bensa, Bettoni, Blaserna, Bodio, Bonasi, Borgatta.

Caetani, Capotorti, Carafa, Cefalo, Cefaly, Ciamician, Colonna Fabrizio, Cuzzi.

Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Cesare, De Cupis, De Riscis, Di Brazza, Di Carpegna, Diena, Di Prampero, Doria Pamphili, Durante.

Fabrizi, Falconi, Filomusi Guelfi, Fiore, Florena, Francica-Nava.

Garavetti, Garofalo, Gherardini, Giordani, Giorgi, Golgi, Grandi, Grassi, Guala, Gualterio, Gui.

Inghilleri.

Lanciani, Lucchini Luigi, Luciani.

Malvano, Manassei, Maragliano, Marchiava, Marinuzzi, Mariotti, Martinez, Martuscelli, Marsarucci, Maurigi, Mazza, Mazzella, Mazziotti, Mele, Melodia, Morra.

Pagliano, Parpaglia, Pastro, Pedotti, Petrella, Piaggio, Podestà.

Ridola, Rolandi-Ricci.

Salvarezza Cesare, Sandrelli, Santini, Scaramella-Manetti, Schupfer, Scialoja, Scillamà, Sonino.

Talamo, Tami, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasini.

Vacca, Valli, Viale, Villa Giovanni.

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione sull'ordinamento giudiziario. Ha facoltà di parlare il senatore Balenzano.

BALENZANO. Non intendo di entrare nel merito del progetto di legge. Speravo anzi che, senza discussione, il Senato pronunziasse il ritorno al giudice collegiale. Ma si è voluto fare un funerale di prima classe; abbiamo udito discorsi eloquentissimi, in cui si è trattato dell'avvenire della Magistratura, della riforma alla procedura, ma nessuno ha combattuto la condanna del giudice unico.

Io intendo solo approfittare della discussione generale per svolgere un mio emendamento.

Io non credo che l'applicazione della legge sul giudice unico e la pubblicazione del Codice di procedura penale siano state le sole e vere cause del perturbamento di tutte le curie italiane. Credo che la vera causa sia il disservizio giudiziario che pervade tutta l'Italia. Noi siamo in un abbandono totale; non udiamo che lamenti da per tutto; vi è qualche cosa nell'amministrazione della giustizia che ci avverte che manca quello che vi dovrebbe essere. Io non voglio dire chi vi abbia colpa, se il Parlamento che ha fatto leggi che hanno esautorato il ministro, o se il ministro che manca di tutta l'autorità necessaria per chiedere dai magistrati l'adempimento del loro dovere, e dal tesoro le somme necessarie. Certo è che tutti sentiamo il disagio. Ma uno dei disagi più gravi, onorevole ministro, è quello che riguarda l'amministrazione della giustizia per mezzo delle preture.

Noi abbiamo città importanti che sono cresciute del doppio, del triplo di popolazione, ed hanno il numero di preture che avevano trent'anni fa.

Il sottosegretario di Stato del Ministero passato, ed oggi l'onor. Chimentì, hanno risposto ad interrogazioni di rappresentanti della città di Milano, che reclamavano che almeno sorgesse una pretura urbana per poter fare andare avanti gli affari penali di quella città; e l'uno e l'altro sottosegretario hanno detto che trattavasi di un bisogno preciso e giustissimo e che avrebbero al più presto provveduto. Siamo andati dal ministro io ed alcuni rappresentanti di curie delle più importanti città, ed abbiamo avuto assicurazione che il ministro riconosceva l'impossibilità di continuare nello stato attuale.

Nella città di Bari, ad esempio, abbiamo quattro o cinque mila cause pendenti, imperocché ci sono due sole preture come quando vi erano 40,000 abitanti, ed oggi ne abbiamo 112,000;

Taranto ha una pretura come quando aveva 20,000 abitanti, mentre ora ne ha 80,000; non è possibile amministrare la giustizia in queste condizioni!

Le moltitudini non si preoccupano delle alte magistrature; non vedono che il giudice locale, il pretore, o, quando una causa non si può ultimare in meno di due o tre anni, si grida che la giustizia manca in Italia.

Non formulo proposte concrete; chiedo soltanto che il Parlamento autorizzi il Governo, per un periodo determinato, a provvedere con decreti ai più urgenti bisogni per l'amministrazione della giustizia popolare.

Se ella, onor. ministro, non vorrà accettare questa autorizzazione, è cosa che riguarda lei e la sua responsabilità.

Il bisogno di provvedere è urgente. Il perturbamento che verrà dal non provvedere non potrà che risalire al ministro di grazia e giustizia.

L'onorevole senatore Garofalo disse, e fino ad un certo punto non disse male, che per aumentare gli stipendi agli alti magistrati, 300 o 400 mila lire non rappresentano una somma di cui si debba il Tesoro preoccupare. E io osservo che per creare dieci o undici preture, per le quali il ministro Finocchiaro Aprile dichiarò che avrebbe provveduto urgentemente, non occorre che una spesa di 40 o 50 mila lire.

Ad ogni modo, io ho fatto la proposta di dare al Ministro la facoltà. Sta al Ministro di accettarla o di respingerla, essendo sua la responsabilità per nuove e legittime agitazioni delle curie. (*Approvazioni*).

MARINUZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINUZZI. Prendo la parola nonostante l'ora tarda per dire poche cose, brevemente.

Certo, se avessi potuto avere il tempo di coordinare le idee che si sono svolte nelle passate sedute, alle quali non ho avuto l'onore di assistere, avrei potuto dire più ordinatamente, ma, fedele soldato, mi tocca parlare: e parlo.

Sul disegno di legge che ci occupa sono state fatte osservazioni in vario senso, ma nessuno ha pensato di dire una parola di rimpianto per questo giudice unico che scende inonorato nella tomba.

La ragione, secondo me, non è tutta nella questione di principi. Perché una scuola che

sostenga l'utilità del giudice unico ha la sua importanza come quella che sostiene l'utilità del giudice collegiale; sono verità di ordine scientifico morale e sociale, che hanno il loro verso ed il loro rovescio: si può scrivere benissimo in favore del giudice unico, come si può scrivere benissimo in favore del giudice collegiale: faremmo una accademia a voler ricordare queste ragioni pro o contro. Il vero punto è questo, ed è stato accennato: non si venne al giudice unico perchè si ritenne un postulato della scienza, ma si venne al giudice unico per una ragione di economia. Questo dicono tutti, tutti confermano e lo avrebbe confermato qui anche l'onor. Finocchiaro che presentò la legge, il mio caro amico Finocchiaro, (al quale, anche a nome di tutti, auguro pronta guarigione), lo avrebbe confessato, ch'è una legge che si fa per risparmiare dev'essere cattiva; il risparmio può essere una conseguenza se si resecano organi inutili ed allora si ottiene l'una e l'altra cosa.

Ma, quando non si comincia dalla riforma, ma dal risparmio, quando si comincia dalla conseguenza per creare la causa, non può avvenire che il disastro, quel disastro che è avvenuto per questa legge; la quale ha dato l'esempio della legislazione che muta ogni momento.

La legislazione italiana si accumula; le nostre leggi e decreti sono la raccolta più voluminosa di tutto il mondo; ma le amministrazioni dello Stato (meno la contabilità) non hanno una legislazione netta, precisa, chiara.

È inutile sperare con quest'andamento che possa venire un ministro (parliamo sempre delle cose della giustizia), il quale possa riorganizzare la sua amministrazione, perchè il giorno in cui un uomo di studio, di fegeto, di azione, andasse al Ministero di grazia e giustizia per riformare tutto l'organamento della giustizia sarebbe licenziato l'indomani. E perchè? Perchè tutti i novatori, quando non trovano l'ambiente adatto, sono trattati da pazzi. Questo è il segreto.

Può esserci un santo, un eroe in un'epoca. E un altro che la pensa egualmente in un'altra epoca viene rinchiuso in un manicomio.

Ora l'ambiente adatto per questa riforma organica non c'è, perchè l'andamento della nostra vita nazionale è così movimentato, così tormentato da tanti interessi che hanno diritto

di prevalere (e non potendolo coi mezzi ordinari cercano nella violenza o nell'insistenza altri mezzi per farsi strada), e ad un uomo di studio non resta il tempo e la facilità di poter fare una riforma organica che non è richiesta da leghe, da associazioni, da giornali, da comizi; non resta il tempo che poteva restare ad un ministro di Carlo III o di altro principe, che nel segreto del suo gabinetto faceva la riforma e la imponeva poi con le baionette e con la forza.

Quindi, discutiamo sempre di piccoli rimedi e facciamo come l'ammalato che si rivolta sulle piume e « col dar volta suo dolore scherma ». Le spese della giustizia si riducono; si fa il giudice unico, ed alla prova avendo fatta una magra figura, si propone abolirlo e tornare al sistema collegiale. Però, in fondo a tutto questo c'è sempre l'idea del risparmio, perchè i centesimi alla giustizia sono lesinati e non si pensa che la giustizia è una funzione sociale importantissima, è quella che con l'esempio, con la educazione pubblica dovrebbe concorrere a formare la coscienza delle nuove generazioni.

Ma tutti questi sono postulati scientifici, accademici.

Il ministro del tesoro stringe i cordoni della borsa; bisogna cercare di mettersi sopra la via di spendere il meno possibile. È per questo che si fa troppo onore alle discussioni di questo genere di leggi. Queste sono leggi di contingenza passeggera; non sono leggi che meritano grande discussione in un corpo elevato quale è il Senato.

Di che cosa noi discutiamo? Della opportunità di abolire il giudice unico; su questo siamo d'accordo, quindi è quasi inutile la discussione. Questo non dico, onor. ministro, per affermare che sieno stati inutili i discorsi fatti; non lo dico perchè non penso che qui vi siano dei giovanetti innamorati di fare un discorso su tema prestabilito; ma i discorsi qui hanno divagato perchè hanno versato sui bisogni della giustizia, hanno versato, in occasione del giudice unico, su quello che sono i desiderata della scienza e della pratica. È perciò che questa discussione ha una grande importanza; non perchè si abbandona il giudice unico con o senza quei provvedimenti secondari che bisogna fare in via di regolamento; no, ma perchè si indicano al Governo ed al paese quali sono i

bisogni futuri della legislazione. E sono stati così autorevoli, vengono da pulpiti così onorandi questi moniti al Governo che io veramente non vi troverei niente da aggiungere. Pertanto concludo sulla prima parte della questione che è quella del giudice unico, col dire che voto con piena conoscenza di causa il ritorno al giudice collegiale.

Io, come altri colleghi, che lo fanno con più autorità di me, esercito la professione legale, e posso assicurare il Senato e il ministro che le sentenze del giudice unico sono sentenze fuori della grazia di Dio. Dico questo prese in blocco; s'intende che magistrati valorosi facevano bene prima e fanno bene adesso il loro dovere, ma al Consiglio dell'ordine di Palermo, dove passano quasi tutte le sentenze per le liquidazioni professionali, avendo io l'abitudine di darvi, come presidente, uno sguardo per vedere di che si tratta, ho veduto cose dell'altro mondo. Non mi era mai avvenuto di vedere che se una parte fa una domanda principale e tre subordinate, il giudice decidesse sulla domanda principale scartandola, senza tener conto affatto delle subordinate.

Il giudice, anche infingardo, di mente o di lavoro materiale, che deve decidere da solo, legge un giorno una pagina, un giorno l'altra e poi non legge più niente e scarica la sua sentenza; quando però egli è costretto a riferire la causa in Camera di consiglio, sia pure a mediocri, sia pure ad un presidente accidentato, questa necessità di riferir la causa porta per se stessa la necessità di studiarla. Questo è un criterio dato dall'esperienza pratica giornaliera; è quello che vede un professionista.

Dunque ritorno al giudice collegiale. La discussione poi sull'altra parte del progetto, che l'onor. Guardasigilli ha dovuto certamente per l'esigenza del suo ministero appiccicare alla legge, la parte delle tabelle, io non la prenderò in considerazione: di tabelle, di cifre, di logismografie, di contabilità, di ragioneria io non m'intendo; a me piace vedere le cose nel loro concetto ordinatore, primigenio, embrionale, il resto viene come conseguenza. Queste tabelle trattano della Magistratura, degli stipendi, ecc. Si è parlato della Magistratura in confronto di quello che si fa in altri paesi: si è trattata male pel passato, si è cercato poi di migliorare le sue condizioni, e bisogna dire

la verità che la Magistratura italiana, anche quando era trattata molto peggio di oggi, fu sempre nel suo complesso onesta, laboriosa. Gli stipendi per ora sono quelli che sono, ma oltre agli stipendi, che rappresentano il doveroso tributo ai bisogni dell'uomo, che c'è sempre sotto la figura del magistrato o di qualsiasi altro funzionario, vi sono i bisogni reali, i bisogni della cosa indipendente del funzionario. E un cenno breve e fulmineo, come al suo solito, l'ha fatto il senatore Balenzano a proposito delle preture urbane. La pretura urbana che cosa rappresenta? Una magistratura che fa le cause per il fruttivendolo che non dà il peso giusto, per quello che porta il coltello fuori di misura: quantunque ora non sia più così, perchè col nuovo Codice questa competenza è stata allargata in maniera molto più importante, e dirò poi quale è la conseguenza in rapporto al personale insufficiente. Dunque la pretura urbana ha la sua importanza. Il parlare della pretura urbana di fronte a queste grandi questioni di procedura, di legislazione future, potrebbe parere una piccola cosa, ma in materia di osservazione sono le piccole cose, quando siano osservate con scienza e coscienza, quelle che vi danno la regola anche per le grandi, perchè la maniera di giudicare obiettivamente, materialisticamente è sempre la stessa. Così nessuno in un gabinetto di microscopia penserà a dire: voi state esaminando un fatto di biologia da un pezzettino microscopico di polmone; che cosa è questo pezzettino di fronte al corpo umano? Eppure lì c'è tutta la biologia, c'è tutta la malattia che si studia, c'è tutto l'uomo, la famiglia, la razza.

Ora, siccome la pretura urbana è il grado più basso della giustizia, quello più a contatto del popolo, e non è trattato nè meglio nè peggio delle altre magistrature, così, a proposito dell'articolo aggiuntivo del senatore Balenzano, al quale io faccio pieno plauso ed al quale, se verrà in votazione, io darò il mio voto favorevole, dico che non è cosa da potersi differire questa della riforma in meglio delle preture.

Il senatore Balenzano parlava di una città di 80,000 abitanti, nella quale c'è una sola pretura urbana...

BALENZANO (*interrompendo*). Una sola pretura mandamentale!

MARINUZZI. Mi si permetta di ricordare il caso di Palermo che è una città di 350,000 abitanti e che ha una sola pretura urbana. Questa pretura urbana ha un titolare che si ammazza, ma che non può arrivare assolutamente a tempo. Le cause prima del nuovo Codice di procedura penale erano ottomila. Ora sono ventimila in un anno. Io domando come si può da un magistrato, sia pure coadiuvato da altri, decidere ventimila cause.

Noi abbiamo cercato di riparare col Codice di procedura nuovo, con un'istituzione che parrebbe andar bene, quella della condanna per decreto. Ma come si fanno queste condanne per decreto? Sul serio credete che ci sia un giudice che le esamina? Nemmen per sogno: è la stessa cancelleria che in uno stampato già preparato mette: Tizio condannato a tante lire di multa per questo reato, senza aggiungere nè il fatto, nè il tempo in cui è avvenuto, nè l'articolo di legge applicato. Ma vi sono le opposizioni o meglio, come si chiamano queste misure di rimedio, le domande per il giudizio.

La pretura urbana di Palermo, con un metodo degno di Nicolò Machiavelli, di Francesco Guicciardini, di quei grandi che vedevano la società attraverso il fatto, non attraverso i principi elevati della morale, la pretura urbana di Palermo, dico, non condanna mai a 100 lire, ma condanna a 50, a 30; con questo che se il condannato fa opposizione, siccome c'è un articolo il quale dice che in contraddittorio la pena può essere elevata, così di regola, senza nessuna eccezione, per tutti coloro che hanno fatto opposizione alla precedente condanna, la pretura urbana di Palermo raddoppia la pena. Questo è utile, perchè scoraggia, ma questo è degno di Machiavelli e di Guicciardini! E non è giusto, non è serio, non è morale.

Ma da che cosa deriva, onorevoli colleghi, tutto questo? Deriva dal fatto che non è possibile l'esame veritiero di tutta questa materia.

Il titolare di questa pretura è coadiuvato da una falange di vice-pretori onorari e per quel ch'io ricordo si tratta di brava gente, di giovani studiosi; ma, detto questo, dico anche che questo sistema dei vice-pretori onorari ha fatto il suo tempo e bisogna abolirlo. Invece di dieci vice-pretori onorari mettete cinque pretori di

carriera. Ma il ministro del tesoro dice che non si può, e le cose continuano ad andare perfettamente come sono andate fin'oggi.

Questo per il personale giudicante, ma se continuando il paragone del pezzetto di polmone esaminato al microscopio, passiamo al personale di cancelleria, troviamo che questo personale era insufficiente con la vecchia legge; venuta la nuova legge il ministro mandò tre funzionari aggiunti. Uno dopo pochi mesi fu promosso e se ne andò; un altro era malato, si trovava in aspettativa e continuò a restare a casa sua; un terzo, non so che cosa gli sia accaduto, dopo poco tempo se ne è andato pure. Così il personale è rimasto qual'era prima.

Vuole poi il Senato (e questo dico anche senza bisogno che gli stenografi lo raccolgano tanto è cosa piccola) che io dica dove si trova questa pretura urbana? Ebbene essa è ficcata in una catapecchia, in locali insufficienti e senza comodità.

Non solo, ma questa pretura urbana è ridotta senza tavolini e senza sedie. Per far star dritti due tavolini, che in complesso non avevano otto piedi, ma sei o sette, l'ingegno dei vice-cancellieri pensò di legare insieme con una corda questi due tavolini facendone uno solo, così due tavolini che non avevano quattro gambe, stanno dritti. Questo per i tavoli. Sentite per le sedie.

Non vi era dove sedere nè per gli avvocati, nè per i giudici; bisognava fare come le begghine delle chiese di campagna, che portano seco la sedia. Ma che cosa avvenne? La provvidenza c'è anche per le preture urbane. Ed ecco che ad un ladro, di notte, vennero sequestrate 20 sedie, che non fu possibile sapere di chi fossero. Esse erano corpi di reato, ma il cancelliere pensò bene di servirsene per i suoi impiegati e per il pubblico. Sono le stesse sedie che anche oggi servono a Palermo.

Ma questo stato di cose non era noto al Ministero? La pretura urbana scrisse alla procura generale, e questa, che era allora presieduta dall'onor. Pagliano, scrisse al Ministero. La prima volta fu risposto: provvederemo; una seconda, una terza volta non diedero risposta. Finalmente all'ultimo furono mandate 1500 lire, quando però ne occorrevano almeno 10,000. Ad

ogni modo, con quelle 1500 lire si potè provvedere a qualche cosa.

Io sento di parlare di cose piccole, ma sento pure il Senato che cosa c'è attraverso queste cose piccole: l'incuria dell'Amministrazione centrale. E come a Palermo, è dappertutto in Italia.

Questa giustizia, dunque, è tenuta in poco conto, non è creduta veramente un bisogno urgente, diuturno, della vita italiana. È un sintomo di decadenza, perchè un popolo che non amministra bene la sua giustizia è un popolo che decade. Noi siamo in un periodo in cui la scienza fa dei miracoli, ma questo è il campo dell'intelligenza; è l'ingegno italiano che si afferma. Ma oltre la scienza vi è la pratica della vita, oltre la scienza astratta vi è la scienza di governo; ora è questa che manca, che è in dissidio con questo criterio così elevato. Ne viene questo inconveniente, che una legge fondata unicamente su criteri scientifici, non può essere applicata alle contingenze umane, perchè una legge fatta in un gabinetto scientifico, in un laboratorio di giurisprudenza, non è una legge che si possa applicare. Invece una legge semplicemente pratica, che manchi di sapienza, se può servire per l'oggi, non può servire più per il domani. Dunque, una buona legge deve coordinare gli elevati concetti scientifici che vengono dalla natura delle cose al concetto pratico dell'applicazione alla vita ordinaria. Ora, le nostre leggi si ispirano veramente all'unione di questi due principi, la scienza e la vita, la sapienza e la pratica? Generalmente no.

Quanto io ho detto esprime il sentimento dell'animo mio ed in generale quello della classe forense e della magistratura. Ciò che ho detto, se non varrà per questa legge, varrà almeno come monito per le leggi avvenire. Non bisogna disperare; in tanti campi l'Italia ha fatto e compiuto il suo progresso, perchè non sperare che lo faccia anche nel campo dell'amministrazione giudiziaria? Speriamo che in tempi tranquilli possiamo preparare le leggi dell'avvenire e sperando che questo avvenire non sia lontano, dichiaro che darò voto favorevole a questo disegno di legge. (*Approva- zioni*).

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato a domani.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	94
Favorevoli	87
Contrari	7

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	94
Favorevoli	88
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	94
Favorevoli	88
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1913-1914:

Senatori votanti	94
Favorevoli	88
Contrari	6

Il Senato approva.

Maggiori e nuove assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	94
Favorevoli	86
Contrari	8

Il Senato approva.

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1913-14:

Senatori votanti	94
Favorevoli	87
Contrari	7

Il Senato approva.

PRESIDENTE. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Discussione del seguente disegno di legge:

Modificazione all' art. 3 della legge 9 giugno 1907 sul riordinamento delle carriere del Ministero degli affari esteri (N. 95).

II. Seguito della discussione del seguente disegno di legge:

Disposizioni riguardanti l'ordinamento giudiziario ed il personale della magistratura, delle cancellerie e segreterie (N. 40);

III. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mazziotti, De Cesare ed altri, riguardante modificazioni ed aggiunte alla legge del 5 aprile 1908, n. 136, contro le frodi nella preparazione e nel commercio dell'olio di oliva.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Convalidazione del Regio decreto 9 agosto 1910, n. 594, che ammette al dazio di lire 4 il quintale l'olio di arachide destinato alla fabbricazione del sapone e modifica una nota del repertorio per l'applicazione della tariffa dei dazi doganali (N. 73);

Costituzione del comune di Pagliara (Numero 80);

Rendiconto consuntivo della colonia della Somalia italiana per l'esercizio finanziario 1909-10 (N. 52);

Nuove e maggiori assegnazioni per le spese inerenti all'esercizio delle stazioni radiotelegrafiche nelle colonie (N. 62);

Modificazione dei diritti di magazzinaggio in dogana (N. 74);

Convalidazione di decreti Reali coi quali furono autorizzate prelevazioni di somme dal Fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1913-14, durante il periodo di vacanze parlamentari dal 22 dicembre 1913 al 2 febbraio 1914 (N. 59);

Approvazione di eccedenze d'impegni per la somma di lire 201,402.96, verificatesi sulle assegnazioni di taluni capitoli degli stati di previsione della spesa degli Economati generali dei benefici vacanti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo e Torino e della eccedenza di pagamento di lire 50 sui residui del capitolo 1 « Personale di ruolo » dello stato di previsione della spesa dell'Economato generale dei benefici vacanti di Napoli per l'esercizio finanziario 1912-13 (N. 14);

Facoltà di richiamare in servizio i sottufficiali collocati a riposo (N. 79);

Maggiore assegnazione di lire 1,700,000 al bilancio del Ministero della marina per l'esercizio finanziario 1913-14, per le spese del contingente militare e delle Regie navi in Estremo Oriente (N. 99);

Modificazione dell'andamento delle strade provinciali di cui ai nn. 128 e 165 dell'elenco 3° allegato alla tabella B annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333 (N. 96);

Maggiore assegnazione per la costruzione dei nuovi edifici della Regia Università di Roma (N. 24);

Conversione in legge del Regio decreto che proroga la facoltà del Governo di emanare disposizioni eccezionali nei comuni danneggiati dal terremoto e nuova proroga della facoltà medesima (N. 86);

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1914-15 (N. 72).

La seduta è sciolta (ore 18.30).

Licenziato per la stampa il 6 luglio 1914 (ore 11).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'ufficio dei Rescoati delle sedute pubbliche.